

Franca Leverotti

Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco

[In corso di stampa in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo* (Atti del VII Convegno del Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000) © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Premessa. Esigenze giuridiche delle comunità dai capitoli di dedizione a Francesco I Sforza

Tra il 1447 e il 1449 Francesco Sforza stipula una serie di convenzioni con le città e le comunità padane che vengono via via capitolando e sottomettendosi al condottiero¹; le pattuizioni hanno lo scopo di strappare condizioni di privilegio riguardo all'assetto politico, amministrativo, fiscale dei singoli luoghi. Uno dei capitoli contrattati riguarda, ovviamente, la conferma della normativa in vigore, una normativa che comprende qualcosa di più dei semplici statuti cittadini che ci aspetteremmo di trovare. Alcuni esempi: Lodi chiede la conferma degli statuti della città e dei decreti riguardanti le cause civili, i giudici degli appelli, i compromessi tra agnati, e la trasmissione dei beni agli eredi. Pavia chiede la conferma dei suoi statuti civili e criminali, "obtenta tamen prius licentia a dominatione suae" (ovvero avuto il *placet* di questi stessi da parte di Francesco) e la cassazione di tutti i decreti viscontei, salvo quello delle cause civili. Castellarquato, una comunità separata del piacentino, chiede, insieme alla conferma della separazione, che tutti gli statuti, decreti e consuetudini in uso nella terra siano confermati, ed in particolare "lo decreto ducale de littibus committendis tribus bonis hominibus habitantibus in dicta terra". Vigevano esprime la volontà di cassare tutti i decreti viscontei, tranne: quello sulle cause civili, il decreto più antico sui portatori di armi, e quello su massari, fittabili, coloni e provvisionati; questi decreti in particolare chiedeva di poterli inserire nei suoi statuti e che venissero osservati come statuti della comunità. Anche la città di Alessandria, capitolando invece al marchese del Monferrato, avrebbe chiesto la conservazione di alcuni decreti viscontei: quello sulle cause civili, quello sui giuramenti tra le parti in causa, quello sulle appellazioni.

E' evidente dai pochi esempi riportati² come la normativa in uso nello stato già visconteo fosse costituita da statuti promanati in sede locale e da decreti emessi dal signore specificamente per alcune località, o imposti a tutto il dominio.

In questa sede farò alcune osservazioni sul rapporto statuti-decreti in questa realtà pluricittadina, la Lombardia, soggetta ai Visconti e agli Sforza; la ricerca, in corso, fa riferimento allo spoglio di circa 180 tra codici manoscritti e stampati.

1) I codici pubblici dei libri statutari

In genere nel momento in cui una città si sottomette ai Visconti la normativa statutaria in vigore viene confermata dal signore, o nuovamente elaborata con la nomina di commissioni di statuari locali incaricati di rifare gli statuti, tutti o in parte; anche la nuova versione è soggetta, ovviamente, all'approvazione del *dominus*.

Il corpo statutario comprendeva tanti libri diversi, ovvero gli statuti civili, quelli criminali, del podestà, quelli sulle vettovaglie, sui pesi e misure, sui danni dati, o anche quelli dei mercanti, dei notai ecc.; ciascun libro era costituito da un certo numero di capitoli, definiti *statuta*; poiché *statutum* è l'appellativo usato per definire la singola norma, in assenza di documentazione dettagliata e di codici-testimoni, è difficile stabilire se le riforme statutarie avessero riguardato l'intero *corpus* statutario, oppure qualche libro, o addirittura un semplice capitolo. L'elaborazione dei singoli libri poteva avvenire in tempi diversi: ad esempio, lo statuto dei malefici di Piacenza,

¹ Il materiale è conservato in Archivio di Stato di Milano (d'ora in poi ASM), *Registri ducali*, 85, 195 e *Sforzesco avanti il Principato*. Un'analisi di queste fonti in CHITTOLINI G., *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza: motivi di contrasto fra città e contado*, in "Felix olim Lombardia". *Studi di Storia Padana in onore di G. Martini*, Milano 1978, pp. 673-698.

² Le citazioni sono tratte da ASM, *Sforzesco*, 37, 32, 37, 38.

contenuto nella raccolta statutaria della città del 1391, risale al 1382³; lo statuto del podestà di Pavia al 1381, mentre gli statuti civili e criminali della stessa città sono del 1393⁴. Degli statuti di Tortona invece il primo libro è del febbraio 1327, la normativa sugli ufficiali del luglio, il III libro sui decreti civili risale al settembre, il IV, quello criminale, al 1328, il V è del febbraio 1329, il VI (danni dati e artigiani) del 1331 e il VII (pedaggi) del 1347⁵. Non solo, ma le nuove delibere venivano aggiunte di volta in volta senza che venissero contemporaneamente cassate le norme superate; da qui la necessità per i giuristi di riferirsi specificamente alla singola norma o *statutum*⁶. Perciò attribuire una data a un corpo statutario richiede sempre una certa cautela, e un'attenta analisi interna, perché non sempre si provvedeva a una contemporanea revisione di tutti i libri; in genere si provvedeva a rielaborare, modificare, o integrare in primo luogo il primo libro degli statuti, ovviamente non perché era quello che apriva il corpo statutario, bensì perché era quello che conteneva la normativa sugli uffici cittadini, e dunque il più delicato, ma anche il più importante politicamente. Ad esempio, il primo libro degli statuti di Reggio Emilia fu riformato nel 1371, o meglio abrogato e sostituito con la dedizione della città a Bernabò e con il giuramento a lui prestato dagli ufficiali del comune, mentre gli altri libri furono conclusi solo nel 1392, per quanto risalisse al 1382 la nomina di quattro statutarî⁷.

Quanto agli statutarî locali che elaborano i diversi libri sono cittadini con competenze diverse, e l'apporto dei giuristi, dei giurisperiti o di causidici, che in alcuni casi appare molto ridotto, va probabilmente contestualizzato alla parte di statuto che erano stati chiamati a redigere. Pochi esempi: gli statuti dei mercanti di Pavia sono rifatti nel 1395 da una commissione di *sapientes* della Mercanzia⁸, gli statuti dei mercanti di Cremona del 1388 sono opera di sei mercanti; il libro degli uffici di Pavia del 1381 è affidato a dieci statutarî, ma uno solo è giurisperito e uno è professore di leggi; tra i tredici statutarî pavesi, che rielaborano nel 1392 gli statuti civili e criminali della città, ci sono tre *iuris utriusque doctores* e tre giurisperiti, oltre a quattro notai⁹; a Cremona nel 1387 dei nove statutarî solo due sono giurisperiti¹⁰; a Lodi nel 1390 su undici statutarî uno solo è giurisperito¹¹; a Como nel 1458 dei sedici cittadini due sono *doctores utriusque*, uno è *doctor*, uno *legum doctor* e tre sono *causidici*¹².

³ Biblioteca Ambrosiana di Milano (d'ora in poi BAM), *Villa Pernice, 17777, Statuta et decreta antiqua civitatis Placentiae apud Andream Gallum bibliopolam placentinum*, p. 124.

⁴ Biblioteca Universitaria di Pavia (d'ora in poi BUPv), *Manoscritti Ticinesi, 537*, incunabolo di Antonio Carcano del 148[4] (*Indice generale degli Incunaboli delle biblioteche d'Italia*, d'ora in poi IGI, Roma 1943-1981, n. 7023), la rubrica 55 del libro I precisa che venne emanato nel 1381. Per la datazione si veda GASPARRINI LEPORACE T., *Le due prime edizioni degli statuti di Pavia*, "La Bibliofilia", LII (1950), pp. 1-12; sui tempi lunghi di revisione di questi statuti DEZZA E., *Gli statuti di Pavia*, in *Storia di Pavia*, Banca del Monte di Lombardia, Pavia 1992, vol. III/2, pp. 409-431.

⁵ BAM, *Villa Pernice, 17975, Statuta civitatis Derthonae, Mediolani, Valerium et Geronimum Metios anno salutis 1573*.

⁶ Come scrive Castignoli: "Essendo gli statuti non codici nel senso moderno della parola, né raccolte sistematiche di norme, ma più propriamente una sedimentazione naturale di norme desunte dalla consuetudine, o deliberate dai consigli (e-aggiungiamo noi- dai *decreta* del signore), secondo le varie transeunti necessità, apparirà chiaro che il loro legame in raccolte è un fatto puramente estrinseco e materiale, che è improprio parlare di 'statuti', ma che si deve correttamente parlare secondo l'espressione delle fonti di 'libri statutorum' e quindi 'statutum' come norma a sé stante che si trova 'reperitur in libro statutorum' (CASTIGNOLI P., *Per una nuova edizione degli statuti del comune di Piacenza. Problemi relativi alla datazione*, "Bollettino Storico Piacentino" (1972), pp. 3-22, p. 15.

⁷ Per queste e altre notizie si veda il saggio di Gamberini in questo stesso volume.

⁸ Biblioteca Universitaria di Pavia, d'ora in poi BUPv, *Aldini, 188*, codice pergameneo degli Statuti di Pavia del 1295 con integrazioni e correzioni posteriori.

⁹ Biblioteca Civica di Pavia (d'ora in poi BCPv), A III 2, BUPv, *Manoscritti Ticinesi, 184* e per i soli statuti civili e criminali, BUPv, *Aldini, 510* (codice manoscritto di metà '400) e BAM, incunabolo 1850, Antonio Carcano 148[4].

¹⁰ Archivio di Stato di Cremona, Archivio Comunale, Archivio Segreto, Statuti, d'ora in poi ASCr, *Statuti*, 10 (copia del 1457), 12 (incunabolo, Brescia, 1485 novembre 15, Bonino Bonini di Ragusa, IGI 3260); BAM, H 219; non ho controllato il numero degli statutarî in BCCr, AA.4.32, mentre il codice 11 conservato in ASCr ne riporta 12.

¹¹ BAM, *Villa Pernice, 17972, Laudensium statuta seu iura municipalia, Laude Pompeia, apud Vincentium Taetum MDLXXXVI*.

¹² BAM, H 234 inf., e Biblioteca Nazionale Braidense (d'ora in poi BNB), ACX6, manoscritti coevi.

Nel caso dello stato visconteo in particolare, anche recentemente è stata sottolineata la forte diffidenza dei signori nei confronti del corpo legale, evidente nella predominanza di *layci* nella stesura degli statuti milanesi del 1348-51¹³. Inoltre, anche l'apporto degli statutori andrebbe riconsiderato e valutato caso per caso, per cercare di capire quanto essi fossero espressione della cittadinanza o quanto invece fossero uomini del signore; limitatamente al caso pavese si può notare che soltanto due persone Colombello Medici, e il notaio Ubertino Negri, che fu anche notaio del signore, partecipano alla redazione del 1381 e a quella del 1395; mentre almeno sette dei tredici statutori del 1392 appaiono legati a Giangaleazzo: oltre al Negri, ci sono infatti il notaio e cancelliere Giacomo Oliari, il notaio e segretario ducale Catellano Cristiani, il notaio Ardengo Folperti, poi maestro delle entrate, il giureconsulto Gualterino Zazi che gravitava anche lui nell'ambito dei maestri delle entrate e Pietro Corti, cancelliere, segretario, poi consigliere del Visconti.

L'elaborazione dello statuto da parte di una commissione locale comportava ovviamente la conferma da parte del duca, conferma che non era immediata, anche perché la revisione veniva fatta a Milano, ad opera di funzionari ducali, in genere giuristi, ma il fatto che si procrastinasse a lungo, per mesi e per anni, rivela la complessità "diplomatica" dell'operazione¹⁴. Gli statuti di Pavia del 1360 furono per volontà di Giangaleazzo sottoposti a revisione nel 1378 e affidati a otto giuristi pavesi; tre anni dopo, una nuova commissione di statutori procedette a un'altra revisione che portò alla compilazione del *de regimine potestatis*; una successiva stesura, affidata nel 1389 a nuovi statutori e trasmessa a Milano nel marzo 1391, fu approvata solo il 15 dicembre del 1393¹⁵. Laboriosa appare anche la compilazione cremonese: la nomina dei nove statutori è del 1387, gli statuti vengono rinviati alla città nel luglio 1388; rielaborati da una nuova commissione nel 1389, sono definitivamente approvati nel novembre 1390; invece gli statuti dei mercanti compilati nel maggio 1388 sarebbero stati approvati nel giro di un mese, il 14 luglio. E tormentati erano stati, per Cremona, anche gli statuti precedenti: a sedici statutori cremonesi era stato affidato da Giovanni e Luchino Visconti il compito di stendere i nuovi statuti nel 1339; ai nuovi statuti civili confermati sarebbero state poi aggiunte alcune rubriche prese dagli statuti di Milano del 1330. Dieci anni dopo furono rielaborate ben 52 rubriche di quegli stessi statuti, che tra l'altro portavano da due a cinque anni il periodo di vacanza per la rielezione del podestà, ma nel 1355 Bernabò decise di fare dei nuovi statuti, affidandone la redazione a 18 statutori locali, e la revisione a due funzionari, il *legum doctor* Adoardo Corradi e il famiglia Giorgio Madrignano. Presentati e pubblicati nel consiglio generale, gli statuti furono corretti ed integrati anche dal vicario signorile Taddeo Ruggeri da Reggio, che era giurisperito¹⁶.

Come si può notare dagli esempi sopra riportati, l'elaborazione dello statuto era molto complessa: poteva riguardare solo alcune parti, e poteva essere ripetuta a distanza di pochi anni, anche per l'avvicendamento delle signorie. Questo significa che è necessario identificare i codici rimasti, cercare di datarli con esattezza, perché le varianti di contenuto riflettono redazioni temporalmente diverse. Nel caso di Cremona, ad esempio, sono state rilevate differenze riguardo alle competenze

¹³ Storti Storchi C., *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *IUS MEDIOLANI. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano Giuffrè 1996, pp. 47-187; in particolare p. 83: "Solo alcuni di tali esperti erano giuristi, ma, a quanto sembra, nessuno era membro del collegio dei giureconsulti, o quantomeno nessuno svolse tale incarico in quanto rappresentante di quella potente istituzione".

¹⁴ Ovviamente, questo modo di procedere non è esclusivo dello stato visconteo, basti pensare agli statuti di Ivrea, magistralmente studiati da Pene Vidari, i quali vengono revisionati a blocchi dal Consiglio residente a Torino, prima di essere sottoposti ad Amedeo VIII (*Gli Statuti del comune di Ivrea*, editi a cura di G. S. Pene Vidari, Torino 1968 (Biblioteca Storica Subalpina, CLXXXV), pp. I-CCXI, pp. LIX segg., in particolare da p. CXXII).

¹⁵ FAGNANI F., *Gli statuti medievali di Pavia*, "Archivio Storico Lombardo" XCI-CXII (1964-65), pp. 1-43.

¹⁶ BNB, AC.X.20, *Decreta et ordinamenta et statuta Bernabonis Vicecomitum* e in ASCr, *Statuti*, 8 (per gli statuti del 1339, 1356 e 1349), Ivi, *Statuti*, 7 (per il 1356 con decreti di Bernabò e delibere comunali), Ivi, *Statuti*, 9 (è una copia dello statuto del 1356, ma con un *ordo iudiciarius* del 1360, e delibere dei signori di Cremona che succedettero a Bernabò fino al 1386). Una copia pergameneacea e coeva degli statuti di Giangaleazzo è in Biblioteca Comunale di Lodi (d'ora in poi BCL), XXVIII, 18; una copia dell'età di Filippo Maria, che si apre con un regolamento sul naviglio del 1423-4, è in BAM, H 219 inf.

dei consigli in due manoscritti degli statuti cremonesi del 1355: "Nel primo il consiglio dei Dodici delibera sui *negocia*, ma i provvedimenti devono essere confermati dal consiglio maggiore... nel secondo, invece, il consiglio dei sapienti non è previsto"¹⁷. E' probabile che non si tratti di errori dello scriba, ma di varianti apportate in un momento successivo¹⁸.

E' necessario anche individuare la provenienza dei codici: se pubblica o privata¹⁹, e, nel caso di documenti pubblici, cercare di ricostruire l'ufficio di appartenenza. Infatti, come vedremo più oltre, solo il libro degli statuti in uso al podestà e quello depositato nell'archivio del comune (nel caso particolare di Pavia presso l'ufficio della ragioneria del comune), contengono il diritto vigente nella città, costituito sia dai capitoli statutari, che dai decreti signorili e dalle ordinazioni comunali che integravano e modificavano lo statuto. In genere questi libri, che raccolgono la normativa su cui si reggeva l'ordinamento comunale, sono in pergamena, si pensi al *Liber Dominici* di Piacenza, al *Volumen magnum* di Como, al codice perduto di Filippo Maria per Parma²⁰, agli statuti di Vigevano²¹, a quello di Milano conservato nella Biblioteca Civica Trivulziana²²; così come in pergamena sono stampate le copie ufficiali²³. In alcuni casi è rimasta solo una copia originale manoscritta dello statuto²⁴; in altri casi, come per lo statuto di Parma approvato da Filippo Maria, si sono conservate solo copie posteriori di alcuni decenni; nel caso di Tortona²⁵ e di Lodi si conserva solo la versione a stampa²⁶: la mancanza della documentazione comunale e signorile impedisce di avere un quadro chiaro di queste riforme e delle numerose rielaborazioni precedenti la stesura che ci è pervenuta.

Inoltre, l'approvazione non comportava l'utilizzo immediato dei nuovi statuti, probabilmente a causa delle opposizioni locali; gli statuti di Como, ad esempio, elaborati dagli statutari locali

¹⁷ STORTI STORCHI C., *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*. Atti del Convegno (Albenga, 18-21 ottobre 1988), Bordighera 1999, pp. 71-101, p. 98 nota 62; il riferimento è al manoscritto braidense AC X 20 (nel testo, per un *lapsus*, definito "ambrosiano") e al codice *Statuti*, 9, conservato nell'Archivio di Stato di Cremona (vedi p. 78 nota 16).

¹⁸ Il codice braidense sembra successivo allo statuto conservato in ASCr, *Statuti*, 7, dal momento che vi sono registrati decreti fino al 1381, ma precedente al codice ASCr, *Statuti*, 9, preso in esame dalla Storti, che riporta integrazioni dello stesso Bernabò, oltre a regolamenti e decreti emessi dai signori successivi fino al 1386: è questo il codice in uso prima della nuova compilazione voluta da Giangaleazzo del 1389, contenuta nel codice *Statuti*, 11, conservato in Archivio di Stato di Cremona.

¹⁹ Il fatto che un codice statutario sia oggi conservato nell'archivio comunale non significa che fosse da sempre nell'archivio; nel caso di Cremona, ad esempio, il materiale statutario del 1339 è stato donato da un privato al comune, e, data la scorrettezza del codice, è probabile che si tratti di una copia fatta per conto di privati, GUALAZZINI U. (a cura di), *Statuta et ordinamenta communis Cremonae*, Milano 1952, pp. VII-VIII.

²⁰ PEZZANA A., *Storia della città di Parma*, rist. an. Bologna Forni 1971 (Parma 1842), vol. II, p. 220, riporta la lettera ducale del 4 novembre 1422 di approvazione degli statuti contenuti in "diciannove quaderni membranacei, nell'ultimo dei quali erano solo cinque carte".

²¹ Si sono conservate due copie pergamene degli statuti del 1392: l'una conservata a Vigevano, che ho visto nella pubblicazione del Colombo (v. n. 140), l'altra ora in Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana (d'ora in poi ASCM-BT), *codici archivio*, B1; si tratta di copie diverse, perché contengono un numero diverso di disposizioni ducali; quella milanese, in cui ci sono diversi giuramenti di cancellieri della comunità anche del XVI secolo, compilata prima del 1420, sembra essere stata in uso fino alla morte di Filippo Maria.

²² ASCM-BT, *codici Archivio*, B 2.

²³ Per Milano quelli del 1498-1502 ASCM-BT, *Incunaboli Archivio*, A 3/1; per Parma Archivio di Stato di Parma, d'ora in poi ASPr, *Statuti*, 56; ma anche alcune centinaia di copie degli statuti di Pavia del 1505 erano state stampate in pergamena. FONTANA L., *Bibliografia degli statuti dell'Italia superiore*, Torino 1097, vol. II, pp. 445-446, ricorda le copie pergamene a stampa degli Statuti di Reggio, editi a Ferrara nel 1480 s.n.t. (HAIN L., *Repertorium bibliographicum*, Milano 1966, n. 15017).

²⁴ E' il caso dello statuto di Monza, esemplarmente esaminato dalla scuola giuridica milanese (PADOA SCHIOPPA A., BOLOGNA G., STORTI STORCHI C., MASSETTO GP., DEZZA E., ANDENNA G., *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993).

²⁵ Come ricorda DEZZA E., *Gli Statuti di Tortona*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, XLIII (1977), pp. 293-435, p. 258, nel 1660 il Senato era stato costretto ad autenticare una copia a stampa degli statuti di Tortona, conservata in archivio, perché i codici originari non si trovavano più.

²⁶ Per Lodi però, come indicato a nota 107, esiste una versione manoscritta, precedente di pochi anni la stampa.

insieme a due consiglieri ducali, e pubblicati nel 1458, entrarono in vigore solo nel novembre 1462: quattro anni dopo²⁷.

L'intervento dei giuristi del signore, attento e capillare, serviva anche a dare omogeneità ai diversi statuti cittadini; come rileva Claudia Storti, "Bernabò intraprese fin dal 1355 un programma di politica legislativa ad ampio respiro, delegando al vicario generale Taddeo Ruggeri il compito di provvedere direttamente alla riforma degli statuti delle principali città (Brescia, Bergamo, Cremona), e probabilmente anche di altre minori"²⁸. Purtroppo rare sono le citazioni dei giuristi e dei consiglieri cui i Visconti affidavano la correzione degli statuti; intervennero su quelli di Reggio, come ha rilevato Gamberini, i giureconsulti milanesi Giovanni Carnago, cancelliere ducale, maestro delle entrate e vicario di provvisione, e Paolo Arzoni, luogotenente del vicario di provvisione. Quest'ultimo sarebbe anche responsabile della rielaborazione degli statuti criminali di Milano, successivamente rivisti da Signorolo Omodei, o Amadei²⁹. Il signore si riservava comunque un largo margine di intervento, anche dopo l'approvazione, e, invitando le comunità grandi e piccole ad osservarli, ribadiva il diritto di cambiarli a suo piacere, e soprattutto che non contraddicessero ai decreti in vigore e a quelli futuri: "auctoritate arbitrio baylia addendi et diminuendi, mutandi et corrigendi, prout et quotiescumque nobis visum fuit et placuerit, hoc preterea declarato quod intentionis nostre non est nec volumus quod predictorum occaxione nostris decretis factis vel fiendis preiudicium aliquod generetur" si precisa nella lettera che accompagnava i nuovi statuti di Voghera del 1391³⁰, e "non intendentes quod ex hoc (cioè l'approvazione signorile) preiudicetur in aliquibus decretis factis vel fiendis" è scritto in quelli cremonesi³¹. Con poche o nulle varianti questa precisazione si trova in tutti gli statuti.

Anzi, nel 1394, Giangaleazzo si sarebbe molto meravigliato di una lettera scritta da un podestà, che chiedeva se doveva osservare un decreto sulla confisca dei beni di ribelli e omicidi, decreto che sembrava derogare agli statuti della città *noviter* confermati, perché - rispondeva il Visconti all'ufficiale - negli statuti c'è un capitolo che dice che, anche se li confermiamo, non intendiamo derogare ai nostri decreti; ribadiva perciò l'obbligo di osservare sempre i decreti anche se in contrasto con gli statuti, e nonostante che quegli stessi statuti fossero stati confermati da lui medesimo. Questa lettera, forse sollecitata da qualche comunità, doveva essere stata spedita a tutte le città dello stato per fare chiarezza su questo specifico problema, perché la troviamo inviata al podestà di Pavia in una raccolta privata di decreti ducali di quella città³², ma inserita anche nel *Liber Dominici* di Piacenza, come se fosse stata mandata a quel podestà³³.

Siamo anche abituati a considerare il corpo statutario come un blocco unico, anche perché così ce lo hanno tramandato sia i testi a stampa, che alcuni codici manoscritti destinati all'archivio del Comune; nella realtà i singoli libri venivano non solo elaborati in tempi diversi, ma anche trascritti

²⁷ La notizia si ricava dal codice coevo conservato in BNB, AC. X.6, che si apre con la lettera di Francesco Sforza che invita a rifare gli statuti; alla fine della lettera, c. 2 v., nel margine si trova scritto che questi statuti furono osservati solo dal 22 ottobre 1462. Anche in un codice molto curato del 1486, conservato nella Biblioteca Reale di Torino, compare nel margine sinistro, alla fine della lettera di Francesco Sforza, la nota che entrarono in vigore il 22 ottobre 1462, mentre a carta 186 è precisato che furono pubblicati dal cancelliere del comune il 27 novembre 1462. In genere i codici riportano la sola lettera di nomina degli statutori e dei consiglieri ducali che risaliva al 25 gennaio 1458 e, qualche volta, l'indicazione che dovevano essere osservati dal 1458.

²⁸ STORTI STORCHI C., *Aspetti*, cit., p. 89. Ma, più recentemente, l'intervento del Ruggeri veniva circoscritto, per le tre città, alla sola parte degli organi collegiali cittadini (EADEM, *Giudici e giuristi*, cit., p. 95, nota 108).

²⁹ Ricaviamo la notizia dell'intervento di Arzoni e Omodei sugli statuti criminali di Milano da una nota quattrocentesca a una copia degli statuti criminali conservati in BAM, O 42 inf.

³⁰ CAU E., *Lettere inedite viscontee. Contributo alla Diplomatica Signorile*, Pavia 1970, pp. 30-31.

³¹ Biblioteca Governativa di Cremona (d'ora in poi BGCr), AA. 4. 32, Statuti del 1389 (il codice ha come copertina una pergamena scritta nel 1404).

³² BCPv, A.III.30, c.101 *quod per statutum non derogietur decretis*. Si tratta di una raccolta di decreti ducali compilata da mani diversi, composta nella seconda metà del Quattrocento e appartenuta al causidico pavese Iacopo Sacco, che contiene nella parte finale una *pratica* in materia di prelazione.

³³ Archivio di Stato di Piacenza, d'ora in poi ASPc, *Liber Dominici*, p. 204. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi*, p. 73 n. 58, la riporta per esteso dal codice pavese e la cita dalle versioni a stampa di fine Quattrocento degli statuti di Piacenza, Pavia e Cremona; ma si trova anche nel codice privato di decreti ducali del notaio milanese Galeazzo Biglia in BAM, I 96 suss, cc. 253-4.

separatamente essendo destinati a specifici uffici. A Novara nel Quattrocento esistevano presso gli uffici (non parliamo qui delle copie di statuti fatti fare da privati, notai, giudici, avvocati, funzionari, per loro uso) due copie complete degli statuti (una, legata con una catena nel palazzo del Comune, presso il tribunale, ad uso del podestà, veniva chiusa in una cassa ogni sera e nei giorni festivi; l'altra, conservata in uno scrigno, era presso l'archivio del comune), ma copie di libri distinti, riguardanti i malefici, i danni dati, gli statuti civili, si trovavano distaccati presso gli uffici competenti³⁴. A Milano invece c'erano quattro copie complete: una *in membrana, litera grossa* era collocata presso la Camera del Comune, le altre tre si trovavano, tutte legate con una catena, presso il palazzo vecchio del comune ove stavano i 12 di Provvisione, presso il palazzo nuovo sito nel broletto nuovo, e alle scale del palazzo dei governatori degli statuti³⁵.

Gli altri libri: malefici, civili, mercanti, notai, danni dati... trascritti separatamente, si trovavano presso i singoli uffici³⁶, ma in questo modo capitava anche il singolo libro statutario andasse smarrito³⁷, o che contando sull'unicità del testimone, soprattutto nei centri piccoli, si tentasse addirittura la falsificazione di qualche rubrica³⁸. Nel 1455, quando si decise di rifare gli statuti di Como, questa volta integralmente, la motivazione fu che i diversi libri erano dispersi e mal conservati³⁹. Abbiamo alcuni esempi di libri statutarî milanesi, manoscritti e a stampa, conservati singolarmente⁴⁰; un bel manoscritto del tardo quattrocento, che viene indicato come *statuta*

³⁴ BAM, &, 158 sup e Archivio di Stato di Torino, d'ora in poi AST, I, *Paesi per A e B*, 13, fasc. 20: così troviamo indicato sia negli Statuti a stampa che nelle due sole copie rimaste degli statuti di Novara. A Parma lo statuto completo della città era conservato presso i francescani.

³⁵ La copia ufficiale del Comune corrisponde a mio avviso a ASCM-BT, *codice Archivio*, B 2.

³⁶ Esempi di libri statutarî conservati separatamente, limitatamente a Milano: BNB, *Morbio*, 86 (già in Biblioteca Archinto), Statuti civili (si noti che una copia degli statuti civili doveva restare presso l'ufficio dei consoli di giustizia); ASCM-BT, *Trivulziana*, 2299, *Statuta iurisdictionum Mediolani* (corrisponde al I volume degli Statuti); BAM, O 42 inf, Statuti criminali; in ASM, *Statuti*, 1, fasc. 5, Statuti straordinari; Ivi, *Statuti* 2, fasc. 1, Statuti dei Mercanti e fasc. 4, Statuti criminali. Questi due ultimi codici, manoscritti, molto curati, con le iniziali rosse e blu e una copertina in pelle scura, appartenevano probabilmente all'ufficio degli statuti, dal momento che entrambi nelle ultime pagine riportano appunti e firme diverse, ma in particolare di membri della famiglia Panigarola, la famiglia che dall'inizio del XIV secolo reggeva l'ufficio degli statuti, in particolare di Gaspere, Gabriele, Giacomo di Francesco, Giovanni, Pietro, Francesco. Si noti anche che, a parere di Ferorelli, gli *statuti straordinari* conservati in Archivio di Stato di Milano e gli *statuti civili* conservati a Brera nel codice Morbio sarebbero due libri degli statuti del 1351 per i quali non ci sono rimaste copie (FERORELLI N., *Gli statuti milanesi del secolo XIV*, in NATALE A.R. (a cura di), *Archivi e archivisti milanesi. Scritti*, Milano 1975, vol. I, pp.162- 184; già in "Archivio Storico Lombardo", 1912, pp. 77-100). Una copia a stampa dei soli statuti dei mercanti è a Parma, ASPr, *Raccolta Manoscritti*, 125.

Dei libri statutarî conservati singolarmente e appartenenti ad altre città del ducato, segnaliamo il solo statuto dei malefici di Como (Archivio di Stato di Como, poi ASC, Archivio comunale, *volumi*, 96), del 1335 con integrazioni successive fino al 1345, acefalo e mutilo nella parte finale, perché nelle singole rubriche si precisano le modifiche apportate con la relativa data e in particolare da carta 16 sono riportate le 72 rubriche di consuetudini che vengono considerate valide e applicabili in mancanza di statuti corrispondenti.

³⁷ Non si è conservato, ad esempio, lo statuto delle vettovaglie di Bergamo di metà Trecento (STORTI STORCHI C., a cura di, *Lo statuto di Bergamo del 1331*, Spoleto 1986, p.XIV nota 30).

³⁸ Alessandro Colombo, nel lavoro citato a n. 140 (pp. 302-304), ricorda la falsificazione della rubrica 336 dello statuto di Vigeveno riguardante la successione della madre, con rasura nel testo dello statuto corrispondente della parola *canonicum*, sostituito da *commune* (poi reintegrato), ovviamente con riferimento ai gradi di parentela; una grida del 1415 ricordando questa falsificazione precisava anche che era sparito da un anno il libro dello statuto e insieme il libro dei processi e inquisizioni *forme sue modum minoris*. Anche nella città di Novara nel gennaio 1485 si denunciava la scomparsa del libro degli statuti, contenente i decreti e le lettere ducali, ad uso del podestà; sempre a Novara il notaio dei danni dati aveva falsificato la copia degli statuti che si trovava presso di lui (ASM, *Comuni*, 61). Nel 1552 invece i piacentini sono accusati di aver falsificato gli statuti, rivisti dal gran cancelliere e approvati dal re, in moltissimi luoghi e di aver asportato anche due fogli (ASM, *Comuni*, 72).

³⁹ Il libro delle vettovaglie, ad esempio, è rarissimo, non compare mai nella maggior parte dei codici coevi; segnaliamo perciò la copia completa dello statuto di Como conservata in BAM, H 234 inf. Il solo statuto delle vettovaglie e delle strade lo si può leggere nella copia di Geronimo Rusca del 1598 in BAM, D 75 suss, oltre che nel codice seicentesco, che contiene anche gli statuti civili, in BAM, Y 158 sup. Gli statuti dei malefici del 1343 e per gli statuti dei dazi sono conservati in ASC, Archivio comunale, *volumi*, 96 e 92.

⁴⁰ Per i manoscritti di Milano si rimanda alla nota 36; una copia degli statuti delle vettovaglie stampati nel 1480, di proprietà del notaio Bernardino Bossi, è in ASCM-BT, *incunaboli Trivulziana*, B 89 (Si sono conservati rogiti del Bossi per il periodo dal 1476 al 1530, *Notarile*, 3138-3165; non so se ricoprì incarichi nell'amministrazione; certamente nel

civitatibus Terdona, riguarda in realtà la sola materia daziaria, insieme ai capitoli e ai decreti signorili emessi in materia da metà trecento al 1493⁴¹. Limitatamente al problema della fiscalità e in particolare dei dazi nello stato visconteo-sforzesco segnaliamo, oltre a quello di Tortona, alcuni codici, ignorati anche dalla storiografia più recente, che contengono i regolamenti sugli appalti dei dazi milanesi degli anni '30 del XIV secolo, e, ancora per Milano, la normativa dell'appalto del frumento del 1336, del dazio del vino del 1354 (in 71 capitoli), dei dazi di pane, vino e carne del contado del 1354 (in 58 capitoli), delle carni della città (35 capitoli), delle carni del contado (25 capitoli), della mercanzia (32 capitoli)... conservati in un codice comasco⁴². Ancora a Como è conservata la copia autentica del codice originale degli statuti dei mercanti milanesi del 1353⁴³. Sempre nell'ambito dei dazi è opportuno segnalare un bellissimo registro, in copia dell'inizio del XVI secolo, che raccoglie i dazi della città di Lodi dal 1377 al 1498 con le diverse modalità di esazione⁴⁴; Parma e Piacenza conservano invece gli appalti delle gabelle: Parma a partire dal 1426, Piacenza a partire dal 1380⁴⁵; al di là dell'interesse storico che questa documentazione riveste, è importante sottolineare le stesse modalità di organizzazione documentaria che presenta, e che ritroviamo anche per i registri dei referendari⁴⁶: l'uniformazione politica dello stato si manifesta anche nell'uniformazione documentaria.

In genere ogni duca rinnova, o semplicemente approva gli statuti nel momento in cui sottomette una città o una terra, ma anche successivamente poteva intervenire. Purtroppo il numero limitato di codici superstiti impedisce di avere un quadro, cronologico e contenutistico, di queste diverse redazioni, o semplici conferme. Per Bergamo già Capasso sottolineava i frequenti rinnovi nel '300⁴⁷; per Cremona potrebbe esserci state quattro stesure prima del 1390. Nel caso di Parma, ad

febbraio 1500 viene inviato commissario a Pavia, SANTORO C., *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo sforzesco.1216-1515*, Milano 1968, p. 374 (Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa,7); era di sua proprietà il codice del XV secolo ora in BUPv, *Aldini*, 65, contenente trattati sull'usura e i contratti di Angelo Carletti, Alessandro Ariosto, S. Antonino e Antonio Zenus. Cavagna Sangiuliani possedeva una copia a stampa, miniata, degli statuti dei mercanti di lana di Milano del 1480 (CAVAGNA-SANGIULIANA., *Statuti italiani riuniti e indicati*, Pavia 1907, vol. II, pp. 167-8).

⁴¹ BNB, AD.XIV.3. Particolarmente interessante si rivela la normativa concernente l'ufficio delle bollette e le diverse notarie, per le quali si precisano anche i diversi tipi di registro dove venivano registrati gli atti. Notevole la sezione sulla tratta dei gualdi che, oltre a raccogliere tutti i diversi decreti emanati, contiene anche un appalto della tratta stipulato alla fine del '400. Il codice così strutturato, con questa successione di normativa comunale e signorile, è la conferma che anche a Tortona la legislazione ducale era parte integrante del diritto municipale.

⁴² ASM, *Statuti*, 1, fasc. 2 e Archivio di Stato di Como (d'ora in poi ASC), Archivio Storico Comunale, *Vetera Monumenta civitatis Novocomi*, 48 (in pergamena); ma per i dazi di Como fino a metà '400 si veda anche il codice 93.

⁴³ Biblioteca Comunale di Como, d'ora in poi BCC, 2.4.12, lo statuto era stato copiato dall'originale, conservato presso l'ufficio degli statuti di Milano, da Pietro *quondam* Briemo (o Briemolo) Panigarola e confermato a Como da Giangaleazzo Visconti; la copia originale era stata autenticata dal notaio comasco Benedetto Misente, questa copia conservata era stata fatta e autenticata nel 1385 da Ambrogio Porri, notaio e scrittore dell'ufficio dei mercanti di Como.

⁴⁴ Archivio Storico Comunale di Lodi, s. 3, 251, *Libro dei dazi*.

⁴⁵ Biblioteca Palatina di Parma, d'ora in poi Palatina, 1129. Il codice pergamenaceo piacentino, pure conservato in Palatina,390, risale al 1565, ed era stato ricopiato da Giovanfrancesco Lupi per un maestro delle entrate da un libro antico pergamenaceo conservato a Piacenza (di questo tipo di registro ce n'erano tre copie, una presso il podestà, una presso il ragioniere del comune, e la terza copia, in carta, presso il giudice delle gabelle). Questa copia è probabilmente il codice conservato presso il giudice delle Gabelle, che, nel 1756, quando gli archivi del *Magistrato camerale* del periodo farnesiano furono trasferiti a Parma, risultava ancora esistente nell'inventario compilato per l'occasione, come *Liber daciorem*, e fino ad oggi lo si riteneva perduto. La copia pergamenacea conservata tuttora in ASComunale, *Finanza*, parte antica (presso ASPc) è stata pubblicata (CASTIGNOLI P., a cura di, *Liber daciorem et officiorum communis Placentie, anno MCCCLXXX*, Roma 1975, Fonti e Studi del *Corpus membranarum italicarum*, N.S., Fonti, 2). Sempre in Palatina, 4, è conservata una bella copia pergamenacea dei primi 5 libri degli statuti di Piacenza, voluti da Giangaleazzo, con le integrazioni del 1431.

⁴⁶ Il materiale studiato dal Capasso per Bergamo (CAPASSO C., *Il referendario a Bergamo*, in *Raccolta di scritti storici in onore del prof. G. Romano nel XXV anno del suo insegnamento*, Pavia 1907, pp. 73-99), è uguale al codice in ASC, Archivio Storico Comunale, *Vetera Monumenta*, 92, che da carta 86 contiene tutte le lettere inviate al referendario di Como dal 1416 al 1436.

⁴⁷ CAPASSO, *Il referendario a Bergamo*, cit. Quanto al codice statutario del 1474 la nota *Statuta Iacobi de Lallio procurator civitatis Bergomi*, o *Statuta comunis Pergami per Iacobum de Lallio* sembra nel primo caso una nota di possesso, nel secondo l'indicazione dello scriba, certamente non del redattore di una nuova stesura degli statuti.

esempio, nel 1369 vengono trascritti alcuni capitoli che si dicono tratti rispettivamente da: "primo libro veteris compilationis capitulo 330 e secundo libro statutorum nove compilationis capitulo 50"⁴⁸; l'espressione nei due casi non lascia dubbi: si fa riferimento a una vecchia e a una nuova compilazione, ma se la vecchia è quella del 1346, si deve pensare a una relazione *nuova*, di poco successiva a quella di Luchino, forse di Bernabò, certamente precedente a quella di Giangaleazzo.

Con Giangaleazzo negli anni '90 del Trecento, si è avuta una generale risistemazione statutaria⁴⁹, i cui codici sono sopravvissuti materialmente in diverse città (Piacenza, Milano, Cremona, Lodi) e terre minori (Borgo San Donnino, Soncino, Pellanza, Bobbio, Vigevano, Voghera...), ben riconoscibili per il fatto che la lettera di conferma riporta sempre il numero complessivo delle rubriche, con le parole iniziali della prima e dell'ultima rubrica, ma questo non deve fare escludere successive revisioni e rielaborazioni, solo per il fatto che non si sono conservate copie coeve. La stessa lettera di approvazione ducale di Giangaleazzo, con cui continuano a chiudersi testi statuari anche a stampa, pur presentando un numero di capitoli completamente diverso dal codice originale e perciò discordante dalla stessa nota di approvazione, mostra che la lettera "non ha più valore autoritativo, ma viene trascritta come puro residuo testuale"⁵⁰. E' testimoniato che Filippo Maria Visconti confermò i soli statuti civili di Pavia nel 1434⁵¹, gli statuti di Tortona, quelli del collegio degli avvocati di Tortona nel 1420, quelli della città di Parma e di Bergamo nel 1422⁵², e di Borgo San Donnino nel 1425.

Queste iniziative di revisione legislativa si assommano ad altre che poteva riguardare però solo alcuni libri, se non pochi capitoli, come i sette capitoli riguardanti i danni dati di Piacenza, approvati nel 1431 dai consiglieri ducali Franchino Castiglioni e Tadiolo Vimercati⁵³, o i 23 capitoli riguardanti i danni dati inviati a Parma nel 1442⁵⁴. Nel caso di Borgo San Donnino gli statuti del 1391, risalenti a Giangaleazzo, confermati nel 1412 da Rolando Pallavicino, e da Filippo Maria nel 1425, riportano una seconda conferma di Filippo Maria del 1430, limitata a un solo capitolo nuovo, riguardante la successione di una madre al figlio, che era stato allora inserito⁵⁵.

Sono iniziative queste ultime identificabili nei singoli libri statuari per il fatto che questi presentano un numero di capitoli diverso, magari solo di poche unità, o di qualche decina. Sono

⁴⁸ ASPr, *Comune-Statuti*, 7.

⁴⁹ Sembra fare eccezione Vercelli; qui infatti si è conservato per il periodo visconteo uno dei tre codici ufficiali, come mostrano la catena di ferro di corredo, il materiale: in pergamena, con molte miniature anche del tardo quattrocento, e la scrittura, con un *ductus* particolarmente curato. Il volume era quello che restava incatenato al *bancum iuris*, gli altri due venivano conservati presso la casa del podestà e nell'archivio, più precisamente nella camera della torre. Il testo, ripartito in sette libri, fu elaborato nel 1341, *ad onore di Giovanni e Luchino Visconti*, per iniziativa del podestà milanese Protasio Caimi, che aveva avuto lamentele dai giurisperiti della sua corte e dal suo vicario, il giureconsulto parmense Sandrino Spadaretta. L'elaborazione del nuovo statuto era stata affidata a sei vercellesi, alcuni giuristi, nominati dal Caimi, sottoposto a revisione dal collegio dei giurisperiti locali e dai 24 sapienti e, infine, approvato dalla credenza generale. Uno statuto dunque elaborato in situ, che sembra fosse stato accettato da Giangaleazzo, dal momento che questo codice del 1341 (conservato ancora nell'archivio comunale presso la Biblioteca Civica di Vercelli) si chiude (c.195) con gli statuti del collegio dei notai che invece erano stati approvati dal conte di Virtù, come si può leggere nella lettera del 26 maggio 1397, in cui dichiara di avere rivisto e approvati questi statuti in 70 capitoli, ordina di farli trascrivere nel volume degli altri statuti di Vercelli e precisa che questa approvazione non è limitativa della sua volontà e autorità. Anche a Novara non sembrano esserci state nuove compilazioni negli anni '90 del trecento, ma ciò è più facilmente spiegabile perché le riforme agli statuti cittadini degli anni '60 risultano fatte da Galeazzo insieme con il figlio. A Como Giangaleazzo si era limitato a riformare parte degli statuti, affidando le integrazioni a otto comaschi (due causidici e due giureconsulti), come risulta dal manoscritto in ASC, Archivio comunale, *volumi*, 50, "volumen magnum", che ho visto in microfilm, perché in restauro. Gli statuti di Como del 1335, risalenti alla signoria di Azzone, avevano avuto consistenti integrazioni nel periodo di Giovanni e Luchino e poi negli anni '46-58 (*ivi*, 51, "volumen parvum").

⁵⁰ CASTIGNOLI, *Per una nuova edizione degli statuti*, cit.

⁵¹ BAM, Incunabolo, 1850, alla fine del libro compare la dicitura *Deo gratias amen die 33 (sic) novembre 1434*.

⁵² STORTI STORCHI C., *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, Atti del Convegno (Bergamo, 5 marzo 1983), a cura di CORTESI M., Bergamo 1984, pp. 52-92, p. 70 e PEZZANA A., *Storia di Parma*, cit., vol. II, p. 220.

⁵³ BNB, AN.76, incunabolo degli statuti di Piacenza s.n.t.

⁵⁴ ASPr, *Raccolta Statutaria*, 661.

⁵⁵ ASPr, *Raccolta Statutaria*, 20 e 21.

iniziative, forse di semplice ricopiatura dei testi statutari, che lasciano traccia nelle date apposte a conclusione dei singoli libri: solo il confronto accurato del contenuto di ogni capitolo potrebbe chiarire il portato delle singole operazioni. Portiamo come esempio gli statuti pavesi: il libro delle strade sembrerebbe compilato intorno agli anni '80 del Trecento, rifatto nel 1452 e nel 1473⁵⁶; sempre nel 1473 sembrerebbe rinnovato, o solo ricopiato, lo statuto del podestà⁵⁷. E' probabile che queste date riguardino una revisione dal momento che sono riportate anche nei codici a stampa⁵⁸, ma solo il confronto testuale può dare una conferma.

In alcuni casi, come ad esempio a Parma, mancano i codici originali, o coevi alla redazione. Infatti gli statuti della città, confermati nel 1422 da Filippo Maria, erano stati trascritti in 19 quaderni membranacei, l'ultimo dei quali composto da 5 carte, come è precisato nella lettera di conferma, oggi perduti; sempre per Parma si ha notizia di una seconda conferma nel 1430, che non sappiamo se limitata a qualche capitolo, oppure ad alcuni libri⁵⁹. Altrettanto grave la dispersione dei codici milanesi: a fatica si conoscono e si ricostruiscono alcune rubriche degli statuti elaborati nel 1330, due libri degli statuti del 1351, mentre la riforma del 1380 potrebbe aver riguardato il solo libro criminale, o almeno una sua parte⁶⁰. Quanto alla redazione approvata da Giangaleazzo, in vigore dal marzo 1396, si hanno, oltre al manoscritto ufficiale pergameneo nell'Archivio Storico Civico, copie parziali coeve in Archivio di Stato di Milano⁶¹, mentre un codice incompleto, coevo, forse di un privato date le annotazioni ai libri civili e criminali, che raccoglie alla fine del libro dei *Civilia* una sessantina di decreti compresi tra il 1369 e il 1396, è conservato nella Biblioteca dell'Archivio di Stato di Milano⁶². Le altre versioni di questi statuti, in codici privati della seconda metà del quattrocento⁶³, sono identiche nella ripartizione, ma, con la parziale eccezione del solo libro

⁵⁶ Gli Statuti delle strade della città e del contado sono conservati in un bel codice scritto tra il 1475 e il 1476, che contiene gli statuti civili e dei malefici del 1393, il *de regimine potestatis* del 1381 e gli statuti sui mugnai, oltre a 46 decreti ducali di età viscontea e sforzesca (BCPv, A.III.2); per il 1452 si veda BCPv, A.II.12 (il codice, che si apre con il solo statuto del podestà, contiene tutta la normativa sulle strade anche dell'età moderna); per il 1473 gennaio 27 si veda BUPv, *Manoscritti Ticinesi*, 184.

⁵⁷ BUPv, *Manoscritti Ticinesi*, 184, alla fine di questo libro si riporta la data, di un giorno solo precedente quello delle strade, 26 gennaio 1473.

⁵⁸ BAM, incunabolo 1850, 148[4], alla fine degli statuti civili si riporta la data 33 (sic) novembre 1434.

⁵⁹ La data di conferma in ASPr, *Statuti*, 7, che contiene materiale statutario miscelaneo. I codici contenenti gli statuti di Filippo Maria, o meglio che riportano la lettera di conferma siglata Tadiolus alla fine del libro II degli statuti, risalgono al periodo di Francesco Sforza e non siamo in grado perciò di verificare eventuali modifiche apportate dal successore. Due di questi sono codici di privati, uno scritto nel 1452 dal notaio Filippo Cernitore (ASPr, *Raccolta Statutaria*, 660), uno dal notaio Giberto de Gibertis nel 1481 (Biblioteca Palatina, *Manoscritti*, 639), un terzo, conservato in Biblioteca Palatina, 1071, contenente solo i libri II e III degli Statuti, dovrebbe essere lo statuto in uso nella signoria di Pier Maria Rossi, come mostrano i due decreti rossiani qui trascritti. Viceversa il codice in ASPr, *Statuti*, 5 sembrerebbe una raccolta di libri statutari originariamente autonomi, poi rilegati insieme.

⁶⁰ BAM, Trotti, 147, parte I, c. 56.

⁶¹ ASM, *Statuti*, 1,2,3; purtroppo non è nota la provenienza, tranne che per il volume conservato nella cartella 2, in cui sono trascritti i soli libri civili, straordinari e criminali, che apparteneva al consorzio milanese della Misericordia; per il fascicolo degli statuti dei mercanti e per quello degli statuti criminali (entrambi in pergamena) si suggerisce una provenienza dall'ufficio degli statuti, come indicato a nota 36: sarebbero perciò copie ufficiali. Era infatti obbligo che gli statuti dei mercanti venissero conservati, oltre che presso i consoli dei mercanti, presso l'ufficio di provvisione e presso l'ufficio degli statuti.

⁶² Si tratta del codice Phillipps, acquistato dall'Archivio nel 1911, e non inserito nelle serie archivistiche, ma, opportunamente, come risulta dal timbro, collocato in Biblioteca, che comprende i primi 5 libri degli statuti (FERORELLI N., *Gli statuti milanesi*, cit.). Quanto alla provenienza si rimanda a Munby A. N. L., *Phillipps studies n.3, The formation of the Phillipps library up to the year 1840*, Cambridge 1954.

⁶³ Riteniamo utile segnalare i diversi codici: BAM, 19 inf, il volume, completo, apparteneva al consigliere di giustizia Bartolomeo Moroni; BAM, O 42 inf, fasc. 2: è il solo libro *criminale*; BAM, D 76 suss: manoscritto di fine '400 dei soli statuti dei mercanti (per il codice statutario conservato dal paratico, in pergamena, con aggiunte fino al 1612, si veda ASCM-BT, codice D 1). Sempre per gli statuti dei mercanti in 136 capitoli, si veda BAM, Trotti, 296: manoscritto della fine del XVI secolo, contenente gli statuti del 1351 in 111 capitoli, approvati nel marzo 1397, seguiti da una quindicina di decreti ducali fino al 1497; questo codice contiene alla fine, riportati da altra mano, decreti per i mercanti di Como. Un codice completo degli statuti di Milano si trova in Archivio dell'Ospedale Maggiore di Milano, *codici*, 4, è stato scritto nel 1481, con un prezioso e dettagliato indice iniziale; mentre ASCM-BT, *codice 2299*, contiene il solo libro primo [questo volume si trovava precedentemente alla Braidense n. 25872, come risulta da una nota manoscritta]; *Ivi*, *codici*

criminale, presentano tali differenze nel numero delle rubriche dei singoli libri, che solo un'accurata collazione potrebbe evidenziare le trasformazioni subite dagli originari statuti di fine trecento nel corso del quattrocento⁶⁴.

Proprio la mancata collazione dei testi statuari di ogni città dovrebbe mettere in guardia dall'affermare che gli statuti vigenti nel XV e XVI secolo sono quelli degli anni novanta del trecento, anche perché contengono un numero di rubriche molto diverso da un codice all'altro; nel caso di Lodi, ad esempio, Giangaleazzo approvò uno statuto composto da 856 capitoli, ma quello che si stampa all'inizio del '500, e che si apre con la lettera di Giangaleazzo, è formato da soli 706 capitoli. Inoltre, all'evidente snellimento statutario bisognerebbe far seguire un'analisi contenutistica per vedere i cambiamenti sostanziali dei singoli capitoli e soprattutto appurare quanto della legislazione signorile trasmessa sotto forma di decreti, lettere, grida, fosse trasmigrata nel testo statutario. Portiamo un esempio parmense: nel 1442 vengono inviati alla città 23 capitoli riguardanti campari e danni dati⁶⁵; il codice degli statuti di Parma trascritto dal notaio Giberti nel 1481 si chiude proprio con questo statuto, che era stato riconfermato nel 1479 da Bona e Giovanni Galeazzo. Certamente il riferimento, a partire dall'età sforzesca, è sempre alla redazione statutaria di fine trecento, che ha costituito, evidentemente, lo scheletro dei successivi statuti, ma il richiamo alla redazione di Giangaleazzo potrebbe nascondere più semplicemente la volontà di sottolineare una continuità istituzionale, e, sotto l'ombra della "continuità", imporre le novità legislative.

Perché si fanno i nuovi statuti? Perché i testi originari erano "inordinata, varia, incerta... in diversis voluminibus et apud diversos vagantia", troviamo scritto in una lunga e bella introduzione del notaio piacentino Guglielmo Mazoli, premessa a una copia degli statuti di Piacenza del 1381, che si era fatto fare per suo uso⁶⁶; sempre a Piacenza i giuristi si erano dati nuovi statuti nel 1435, perché i precedenti erano andati perduti per la guerra, mentre vengono rifatti (saranno confermati nel 1454) gli statuti del collegio dei notai della stessa città perché Piacenza risultava allora spopolata. Nel caso di Como, al tempo di Francesco Sforza, la dispersione degli statuti trascritti in diversi volumi è ricondotta alle guerre e all'avvicendamento di signorie diverse; donde la volontà di riformarli e di raccogliarli tutti in un solo volume, anche per evitare-si precisava - la confusione di avvocati e procuratori. Per Pavia la revisione degli statuti civili e criminali voluta da Giangaleazzo è motivata dal fatto che ci sono leggi diverse e contrastanti; mentre per Cremona si esplicita nel preambolo la volontà di raccogliere le leggi in un solo volume, richiamando anche la loro labilità provocata dal trascorrere del tempo e a dal succedersi delle dominazioni: "iuxta illud novus rex nova lex". Ma anche nella seconda edizione a stampa degli statuti di Novara, quella del 1583, si

Archivio, A 1: è un bel volume privato, completo, del XV secolo, che, come il codice dell'Ospedale Maggiore, raggruppa le singole rubriche statuarie in gruppetti, secondo il contenuto e possiede un indice molto dettagliato; BNB, *manoscritti Morbio*, 86 (già nella biblioteca Archinto) sono i soli statuti civili (nella stessa collezione *Morbio*, 150, è conservato lo statuto pergameneo dei notai di Milano scritto nel 1464, con atti dal 1379 al 1582, tra cui numerosi decreti; è importante per i rapporti con i notai della Valsassina e della Val di Blegno).

⁶⁴ Un solo esempio: le rubriche del libro criminale degli statuti di Milano variano tra le 192 (versione a stampa del 1480) e le 198 (BAM, O 42 inf); le rubriche dei civili che sono 435 nella stampa del 1480, sono altrettante nel codice AOM che risale al 1481, ma solo 387 nel codice Phillipps della Biblioteca dell'Archivio di Stato di Milano, e ben 460 in ASCM-BT, *codici Archivio*, 1. Quanto a Novara il confronto tra i codici conservati in BAM, & 158 sup (a), ASCM-BT, *codici Archivio* B1(b), AST,I, *Paesi per A e B*, 13, fasc. 20 (c) e BNB, A D XIII 25(d) mostra le seguenti varianti: libro I ha 181 rubriche nei primi tre codici, manca in (d); libro II: (a)363, (b) 250, (c)364, (d) 358; libro III: (a) 93, (b)64, (c)95, (d)94; libro IV: (a)132, (b)136, (c)143, (d) 144, libro V: (a) 143, (b)126, (c)126, (d) manca.

⁶⁵ Il fascicolo, sottoscritto da Leonardo Terunda, il segretario di Filippo Maria che aveva composto e presentato a Basilea due libelli tesi a confutare l'autenticità della donazione di Costantino, è conservato in ASPr, *Raccolta Statutaria*, 661; lo scritto potrebbe essere autografo del segretario del consiglio di giustizia.

⁶⁶ BCPc, *Pallastrelli*, 30, cc. 3-4; il codice scritto in parte dallo stesso Mazoli, contiene anche una discussione alle cc. 78-82 sulla differenza di giorni contemplata da statuti e decreti riguardo alle cause concernenti liti. Dello stesso si veda una bella raccolta di decreti di sua proprietà in ASPc, *Raccolte di atti costitutivi delle antiche comunità*, 1, compilata dopo il 1474, scritta in parte da lui, in parte da altre mani, contenente tra l'altro i capitoli di dedizione di Piacenza e l'esenzione concessa a lui e al figlio Cristoforo nel 1464 per disboscare, mettere a coltura e popolare terre a *Clavena* e *Galoxio* (c. 8 v). In BCPc, *Manoscritti comunali* 16, in un bel manoscritto completo degli statuti di Piacenza è inserita una carta di mano del notaio che inizia "Ista decreta sunt mei Guglielmi Mazole" e riporta di mano diversa l'annotazione "Donata magistro Iacobo Casole per archipresbiterum filium Gulielmi".

precisa che vengono stampati perché "volumina illa tam manuscripta quam impressa iam fere omnia consumpta fuerunt".

L'iniziativa, che parte sempre dal *dominus*, non sembra imposta dall'alto, in quanto coinvolge la città con l'opera degli statuari, ma l'intervento signorile era senza dubbio incisivo e condizionante, se a Bergamo nel 1353 gli statuti venivano considerati "effectus et fructus utilissimus litterarum domini nostri et quondam d. Luchini et Azonis"⁶⁷; tutti gli statuti, inoltre, sono sempre soggetti alla revisione dei consiglieri ducali.

Elaborazione di nuovi statuti non vuol dire, ovviamente, *tabula rasa* delle precedenti norme, come è evidente ad esempio per Piacenza i cui statuti del 1382 portano questa premessa "facta, condita, emendata, correcta, sumpta ex statutis olim bone memorie quondam domini Galeatii Vicecomitis"⁶⁸, e nel IV libro in particolare si trovano frequenti riferimenti agli statuti precedenti: "statutum est antiqui..., approbamus statutum antiquum", mentre, a proposito delle acque, si precisa "in libro statutorum antiquorum communis Placentiae talle statutum longo tempore observatum quod aprobamus, tenor est...⁶⁹".

Anche gli statuti di Milano del 1396, che si aprono con il proemio di Azzone agli statuti del 1351, al capitolo 12 del primo libro riportano la *baylia domini Mediolani* del 1351, ma al capitolo successivo *eadem baylia approbata 1396*. Il libro degli statuti dei mercanti di lana sottile si apre con un decreto del 1351 e fa riferimento agli statuti del 1348, poi sospesi. Una versione degli statuti criminali del 1396 in 195 capitoli riporta dopo l'approvazione l'elenco di armi proibite estratto dagli statuti del 1330, un decreto del 1335 sul Seprio e la Bulgaria e decreti del 1369 sulla vendita dei beni; si conclude ancora con le armi proibite del 1330 una versione degli stessi statuti in 213 capitoli; una terza versione di questi statuti criminali riprende ai capitoli 192-198 rubriche tratte dagli statuti del 1351, un decreto emanato nel 1363 e decreti, si precisa, conservati in un libro cartaceo conservato presso l'ufficio degli Statuti, in cui sono registrati lettere, ordini, decreti dei signori di Milano, e in particolare uno del 1 settembre 1387, che doveva essere scritto nel volume degli statuti di Milano⁷⁰. Non solo perciò si tiene conto del materiale giuridico precedente, ma si elaborano e si incorporano anche le disposizioni emanate dal *dominus* sotto forma di lettere, decreti, come ha rilevato anche Claudia Storti studiando gli statuti di Monza e di Bergamo, e come si è notato per Parma.

Ancora trascurato è l'esame delle aree statutarie lombarde; certamente lo statuto di Milano costituisce inizialmente un punto di riferimento importante, come scriveva Lattes alla fine dell'ottocento. Richiamato esplicitamente per alcune rubriche, riguardanti, ad esempio le decime o i compromessi tra parenti, negli statuti di Cremona del 1339: "reperitur in statutis communis Mediolani 1330 hoc modo videlicet"⁷¹, è il modello per gli statuti dei mercanti di Bergamo e di Como⁷², per gli statuti dei malefici di Piacenza del 1382⁷³, per gli statuti dei dazi di Como; invece gli statuti dei mercanti di Lodi si modellano su quelli di Pavia⁷⁴. Con Giangaleazzo il punto di riferimento del diritto rimane ancora Milano, ma non il suo statuto, bensì l'ufficio degli statuti, dove venivano registrati e trascritti gli ordini e le grida del governo comunale e i decreti ducali inviati a Milano; da questo ufficio venivano mandate alle città copie di decreti, anche di signori

⁶⁷ FORGIARINI G. (a cura di), *Lo statuto di Bergamo del 1353*, Spoleto 1996, con una *Introduzione* di STORTI STORCHI C.; la frase citata a pag. xix dell'*Introduzione*.

⁶⁸ Biblioteca Palatina, manoscritti *Palatini*, 4; si tratta di un codice manoscritto pergameneo contenente i primi 5 libri degli statuti di Giangaleazzo, con gli statuti nuovi sui danni dati del 1431.

⁶⁹ BCPC, *Pallastrelli*, 26, c. 46.

⁷⁰ Per la balia e gli statuti dei mercanti AOM, *Codici*, 4; per gli statuti criminali ASM, *Statuti*, 2 e 4, e BAM, O 42 inf.

⁷¹ ASCr, *Statuti*, 8.

⁷² CAPASSO C., op. cit., p. 83 e BAM, *Trotti*, 296: Como chiede di usare gli statuti dei mercanti di Milano del 1356.

⁷³ BAM, *Villa Pernice*, 17777, *Statuta et decreta antiqua civitatis Placentiae apud Antonium Gallum bibliopolam placentinum*, p.124 *secundum formam statuti Mediolani*.

⁷⁴ PUPV, *Aldini*, 539. Ma si veda anche Archivio Storico Comunale di Lodi (d'ora in poi ASCL), *Miscellanea*, 4784 e anche serie 9, 231, fasc. 11 *Decreta et statuta collegium seu universitatis mercatorum Papiæ quae observantur etiam in civitate Laude, 1441* (la copia del fascicolo 11, risalente al 1508, contiene le correzioni allo statuto dei mercanti apportate da Luigi XII).

precedenti, e questa documentazione veniva sottoscritta dal notaio Panigarola, al momento in carica⁷⁵. Tuttavia ancora nel 1463 Lodi chiederà di regolarsi come Milano quanto al diritto successorio; mentre, a fine Quattrocento, i dieci fisici di Cremona, intenzionati a riunirsi in collegio, chiedevano di avere gli stessi statuti del collegio dei fisici di Milano⁷⁶.

Per il periodo sforzesco possiamo fare in materia statutaria queste rapide osservazioni.

In una raccolta di decreti civili compilata dal notaio Giovanni Ambrogio Airoidi di Robbiate si fa riferimento a un capitolo degli statuti di Milano rinnovati il 23 marzo del 1450⁷⁷. Stando a questa testimonianza Francesco Sforza nello stesso mese in cui era diventato signore della città avrebbe messo mano alla revisione, conferma o parziale modifica degli statuti cittadini, o più probabilmente del solo libro *de regimine*; infatti, i milanesi, nei capitoli di dedizione presentati nel mese precedente, non avevano giustamente fatto riferimento al libro delle magistrature, ma si erano limitati a chiedere di confermare i soli statuti civili e criminali, quelli dei mercanti e alcuni altri non meglio esplicitati, in attesa - precisavano - della loro riforma; un comportamento in linea anche con le richieste di altre città, come Pavia, che si era limitata a chiedere la conferma dei soli statuti civili e criminali.

Probabilmente l'intervento immediato sugli statuti di Milano aveva riguardato il solo libro delle giurisdizioni, non ricordato nei capitoli di dedizione; tanto più che, anche a Novara, il 21 febbraio 1450, si era deliberato di sostituire il consiglio maggiore dei 225 e quello privato dei 24, con un nuovo consiglio composto da 60 nobili, scelti dal podestà e da due commissari ducali. Anche le revisioni di Piacenza nel 1451, di Cremona nel 1453 e di Tortona approvata il 13 gennaio 1455, concernono il regolamento degli uffici comunali e vengono sollecitate dalle lotte di fazione che incrinavano la stabilità delle città. Per Piacenza si vedano le regole da osservarsi nella Cappella e nel consiglio generale risalenti al 27 febbraio 1451, trascritte anche nel libro dei decreti del Mazoli⁷⁸. La revisione di Cremona era stata affidata, tra gli altri, a un domenicano legatissimo al duca, Gioacchino Castiglioni⁷⁹, ma ancora nel 1457 il duca intervenne sulle norme di elezione degli organi amministrativi cremonesi⁸⁰; quella di Tortona è nota anche come "capitoli di S. Francesco", perché affidata a un francescano, Gabriele da Lecce⁸¹, che il duca tenterà addirittura, nel '54, di far

⁷⁵ Quando perviene a Piacenza il decreto in 26 capitoli sui beni dei malfattori da applicarsi alla camera del 1446, sottoscritto da Angelo Panigarola, questo è accompagnato da una dichiarazione degli abati del collegio dei notai di Milano, i quali, vista la distanza dei luoghi, attestano che Angelo è notaio all'ufficio degli statuti ed è uomo di buona fama, delegato a ricopiare le scritture, cioè statuti, grida, decreti dell'ufficio (ASPC, *Liber Dominici*, pp. 346-354).

⁷⁶ La copia originale in pergamena degli Statuti dei fisici di Cremona è conservata in BNB, AG.XI.60.

⁷⁷ ASM, *Registri Ducali*, 212, p. 719 "cum in statutis communis Mediolani factis seu publicatis hoc anno 1450 mensis martii die xxiii".

⁷⁸ ASPC, *Raccolte di atti*, 1, c. 73.

⁷⁹ Su questo domenicano e in particolare per il ruolo politico che riveste, come tramite tra il governo veneziano e il duca, si veda il bell'articolo di FUMAGALLI E., *Francesco Sforza e i Domenicani Gioacchino Castiglioni e Girolamo Visconti*, "Archivum Fratrum Praedicatorum" LVI (1986), pp. 79-152 e LVII (1987), pp. 45-101, che a p. 118 n. 40 ricorda l'opera di revisione degli statuti cremonesi. La documentazione rimasta non permette di chiarire questi interventi; certamente Gioacchino da Castiglione è molto presente in questi anni a Cremona e benvenuto dalla comunità che, anche nel novembre del '56, lo chiama a predicare (ASM, *Registri Missive*, 21, p. 879). Si possono collegare i disordini e i malumori della città nel '53 al fatto che il podestà fiorentino Aloisio Pitti, che viene sindacato nel luglio, è accusato di malversazione e favoritismi. Ma la situazione interna era complicata anche dallo scontro tra due fazioni, entrambe fedeli allo Sforza, che raccoglievano al loro interno guelfi, ghibellini e maltraversi, e lottavano per avere il potere.

⁸⁰ Per il 1457 si veda ASCr, *Statuti*, 10, cc. 241-7 e ASCM-BT, 1428, questi capitoli, qui riportati, sono approvati anche da Giovanni Galeazzo e da Bona nel 1477. Nel 1457 la situazione interna appare aggravata dai due anni di governo del podestà Giacomo Castiglioni e della sua *famiglia*: il figlio Guido, il giudice del maleficio e altri ufficiali, contro i quali erano stati sporti ben 160 libelli (ASM, *Sforzesco*, 727); nello stesso anno il duca emana diversi decreti (alcuni sono riassunti in una lettera di Antonio Lante del 19 giugno 1459 (*Sforzesco*, 727)) *pro bono regimine*, obbligando tra l'altro a registrare tutti i contratti stipulati nella città e nel vescovato, invitando a costruire degli armadi ove riporre la documentazione, ordinando al comune di assumere due notai e due scrittori. Non solo, ma il duca nel contempo concede al vicario e sindacatore generale Antonio Lante l'autorità di far rispettare gli ordini e i decreti ducali.

⁸¹ Più complesso il caso di Tortona, dove le tensioni nascono nel 1453 a causa del nuovo estimo e dei molti privilegi di cui godevano i gentiluomini locali; Gabriele da Lecce vi giunge in novembre, dopo aver visitato in altre città. Questo francescano, presente nel ducato fin dal 1451 (predica a Pavia nel dicembre '52, a Piacenza nel luglio '53), arrivato a

nominare arcivescovo di Milano. Quindi interventi mirati e limitati alla parte delle magistrature, dunque alla parte più propriamente politica dello statuto, con lo scopo di pacificare le città, evitando tensioni che potessero mettere in pericolo lo stato da poco conquistato. Per questo motivo si invitava il podestà di Tortona a sospendere le riforme approvate a Milano, nel caso che il consiglio generale, convocato per la ratifica, avesse manifestato opposizione ai nuovi capitoli di S. Francesco⁸².

Si noti che questa parte degli statuti riguardanti le magistrature cittadine, nota spesso con l'appellativo "De regimine" (nel caso di Milano *Iurisdictionum*), più volte elaborata e tormentata, è anche quella, ovviamente, meno diffusa nelle copie manoscritte che ci sono rimaste, compilate da privati per loro uso e che contengono generalmente gli statuti civili e criminali, e, nel caso di Milano, non era stata pubblicata neppure nella versione a stampa del 1480.

Dopo la pace di Lodi il duca Francesco Sforza decide di intervenire sistematicamente negli statuti delle città del ducato (considerando definita la sola redazione Cremonese, i cui statuti nel 1453 erano stati parte riformati, parte confermati, parte fatti di nuovo, "habito respectu ad consuetudinem patriae et temporis", come scrive nella lettera inviata a Como⁸³) e affida l'operazione a due consiglieri ducali, Pietro Cotta consigliere segreto, Sillano Negri giurista e consigliere di giustizia, i quali, affiancando commissioni locali di statutori, avrebbero dovuto garantire uniformità e omogeneità agli interventi. I soli statuti elaborati in questa occasione, che si sono conservati in decine di copie, sono quelli di Como emanati nel 1458⁸⁴; ma la *commissio* ducale di nomina dei due consiglieri *in revidendis statutis et ordinibus in dominio* ducali, del 25 gennaio 1458, viene estesa il 12 maggio a tutte le città. La motivazione: scandali, litigi, disordini... suggerisce un intervento mirato alla parte più propriamente politica dello statuto, in particolare la nomina dei consigli e delle magistrature cittadine, regole per il pagamento delle tasse, riforme dell'estimo, successioni ed eredità. Gli statutori ducali operarono anche a Novara, su sollecitazione di alcuni cittadini novaresi⁸⁵, dove conclusero i lavori due anni dopo, nel '60⁸⁶, e ad Alessandria, i cui statuti furono confermati il 25 giugno 1463. Contemporaneamente si rividero (in questo caso sembra intervenire il solo Sillano Negri, il giurista) gli statuti dei notai e degli avvocati cittadini, spesso pubblicati a stampa negli anni successivi: gli statuti dei giurisperiti di Novara, ad esempio, vengono approvati quattro anni dopo la conferma degli statuti cittadini⁸⁷. Non facciamo

Tortona scrive allarmatissimo al duca di aver trovato la città ridotta a una *spelunca di latroni*, invitandolo a provvedere. Francesco gli lascia mano libera e gli affida la revisione dei capitoli che, solo nel marzo 1455, vengono confermati con l'obbligo di trascrizione negli statuti. Gabriele era molto caro al duca, se lo Sforza si adopera per farlo nominare addirittura arcivescovo di Milano nel luglio 1454 (ASM, *Registri Missive*, 20), ma l'operazione non riesce e il da Lecce si deve accontentare dell'incarico di ministro provinciale della Lombardia nel 1456. A seguito di controversie interne al convento di Milano, diventa nel '57 ministro a Genova; ma nel '58 viene privato della carica nel capitolo generale tenutosi a Roma. Reintegrato nel '59, continua ad avere rapporti molto stretti con lo Sforza che nel 1464, quando aveva lasciato l'ordine, gli promette il vescovato di Piacenza appena si fosse reso vacante; il nostro fu poi vescovo di Policastro. Era fratello del *milite* Evangelista, al servizio dello Sforza certamente fin dal 1448, aulico ducale sia nel 1456 che nel 1468, podestà a Vigevano per un biennio sia nel 1454 che nel 1464.

⁸² ASM, *Registri Missive*, 20, p. 739, 1455 gennaio 17.

⁸³ La lettera, che è riportata in apertura dei codici statutori comaschi, è trascritta in ASM, *Registri Ducali*, 127, pp. 459-460.

⁸⁴ La documentazione in proposito è scarsissima; i due sono a Como in aprile, e qui Sillano pronuncia un'orazione, che invia a Bianca Maria, invitandola a farla leggere al figlio, Galeazzo Maria, "perché intenda in lo tempo advenire quello che appartene ad fare ad uno bono, iusto et diligente Signore"; la stessa orazione, definita in questo caso *oratiuncula* la manderà anche a Cicco Simonetta, il primo segretario (ASM, *Sforzesco*, 719, 1458 aprile 17). Poco tempo dopo Sillano, che nell'incarico di uditore di Bianca Maria era stato sostituito da Andriotto del Maino, riprende il suo posto al consiglio di giustizia, perché Giovanni da Vimercate si era ammalato e dei consiglieri era rimasto solo Bartolomeo Moroni; alla fine di maggio viene richiamato a Milano anche il Cotta. Entrambi ritornano a Como in autunno per finire gli statuti (ASM, *Registri Missive*, 38, pp. 524 e 660).

⁸⁵ Così è riportato, ad esempio, nell'edizione a stampa del 1583, all'inizio del VI libro. La presenza di Cotta e Sillano è testimoniata nell'agosto e settembre (ASM, *Sforzesco*, 742).

⁸⁶ La lettera di conferma del 17 novembre 1460 è inserita nel codice BAM, & 158 sup alla fine del libro IV delle vettovaglie e danni dati; la stessa lettera compare nell'edizione a stampa del 1583 in apertura al libro VI dei decreti.

⁸⁷ Ricaviamo la notizia da BAM, & 158 sup. (gli statuti erano stati rivisti da Sillano, dal consiglio segreto e confermati dal duca nel 1464).

riferimento in questa sede alle numerose conferme degli statuti dei paratici, che troviamo a partire da Filippo Maria, quando si compilano codici separati per le singole arti, spesso integrati con la matricola degli iscritti, statuti rifatti o riconfermati dai duchi successivi; Giangaleazzo infatti, per tenere sotto controllo le corporazioni, aveva vietato qualunque associazione o statuto che non fosse inserito negli statuti cittadini.

Con Galeazzo Maria, quattro giureconsulti, consiglieri del consiglio di giustizia⁸⁸, hanno l'incarico, certamente nel 1474⁸⁹, di rivedere gli statuti cittadini⁹⁰. Ma probabilmente operavano da qualche tempo; infatti il libro *de regimine potestatis* di Pavia e lo statuto delle strade di Pavia furono confermati rispettivamente il 26 e 27 gennaio 1473. Sempre Galeazzo Maria, a partire dal '68, avrebbe iniziato una complessa opera di raccolta e trascrizione in volumi distinti di tutti i decreti in vigore; per avere tutta quanta la normativa ci si era rivolti all'ufficio di Provvisione di Milano, all'ufficio Panigarola che aveva ancora sede a Milano, e ai sindaci fiscali di tutte le città del dominio. Ma già Francesco Sforza nel 1457 aveva cercato di mettere ordine nel settore dei decreti, invitando i sindaci fiscali delle città a raccogliere in un volume apposito tutti i decreti che erano stati inviati alla comunità.

2) Gli statuti: dal manoscritto alla stampa

Nel secondo quattrocento si diffonde l'arte della stampa; i primi statuti che si stampano sono quelli di Milano nel 1480, stampati, come in genere quasi tutti gli statuti cittadini, con la sola eccezione di Parma, non per iniziativa pubblica, ma di privati. Nel caso di Milano, nel 1480, *opera et impensa Paolo Suardi*, uno stampatore di origine bresciana⁹¹, allora residente a Milano, che stampa tutti i libri della redazione risalente a Giangaleazzo, tranne quello delle magistrature⁹²; due anni dopo, nel 1482 viene stampato l'indice, *Tabula statutorum*, da Giovanni Antonio de Honate, bidello dell'università di Pavia e tipografo. Alessandro Minuziano nel 1498 stampa la nuova redazione del libro degli statuti civili di Milano⁹³; sempre Minuziano nel 1502 edita gli statuti di Milano - *quo*

⁸⁸ Si tratta di Antonio da Romagnano, già cancelliere del duca di Savoia, di Raimondo Lupi dei nobili di Soragna, già consigliere estense, del genovese Antonio Bracelli e del milanese Giacomo Cusani, suocero del favorito di Galeazzo Maria il cameriere Carlino Varesino, giuristi estranei al mondo cittadino, con la sola eccezione del Cusani, di recente nomina al consiglio di giustizia, ma particolarmente legati al duca.

⁸⁹ La notizia si ricava da una supplica di Novara per la riforma di un suo statuto, a loro indirizzata (ASM, *Registri Missive*, 20, c. 68 v).

⁹⁰ Certamente Galeazzo Maria aveva confermato gli statuti di Novara, come risulta da due suppliche presentate dai cittadini nobili di Novara che avevano proprietà a Suni (ASM, *Comuni*, 79, Suni).

⁹¹ Non ci sono studi sul personaggio; di famiglia bresciana, stampò a Milano tra il 1479 e il 1481. Oltre agli statuti della città, editò lo Specchio della croce del Cavalca, l'Opera di Mesue, il Cessoli, l'*Antidotarium* e i *Synonima* di Nicolaus Salernitanus, la Storia di Altobello e di Angelo Ubaldo *Obligationis* (opere segnalate da ROGLEDI MANNI T., *La tipografia a Milano nel xv secolo*, Firenze 1980). La sua figura può essere illuminata dall'incunabolo in ASC-BT, D 41, Suardus Paulus, in *Metamorphosim Ovidii. Epistolae*, Brescia, Battista Farfengo, 15.VI.1499 (IGI, n. 9187), che contiene lettere in latino a Paolo e da Paolo del 1497-99, di corrispondenti bresciani. E' anche il curatore del *Thesaurus aromatariorum*, stampato per i fisici del collegio di Milano (gli aromataristi o speziari, che preparavano medicine, avevano una loro matricola, ma dipendevano dai fisici), a Milano da Pachel il 6.II.1496 (BAM, Incunaboli 1732-5, B), lo stesso stampatore che il 12 gennaio 1496 edita gli statuti degli aromataristi del 1460 con integrazioni successive. Il Suardi, oltre che stampatore e curatore di opere mediche, sembrerebbe un grammatico, stando al contenuto delle lettere editate.

⁹² La mancanza del primo libro fa sì che i giureconsulti siano costretti a procurarsene una copia manoscritta, che troviamo perciò talora cucita insieme al testo a stampa, come è evidente dal codice BAM, incunaboli 1719 1/2, che presenta annotazioni manoscritte coeve della stessa mano sia al libro manoscritto che agli altri stampati.

⁹³ ASCARELLI F.-MENATO M., *La tipografia del '500 in Italia*, Firenze 1989, p. 145 li dicono stampati presso Ambrogio Caponago. Scarse tracce hanno lasciato questi statuti nei fondi documentari dell'archivio; il 3 novembre 1498 il Moro ne aveva ricontrollato il proemio (ASM, *Sforzesco*, 1140, *ad datam*), il 10 novembre, una copia era stata portata all'ufficio degli statuti e una all'ufficio di provvisione. Sempre nella stessa data erano stati gridati alla piazza dell'arengo, alla piazza del castello, alla piazza del broletto nuovo e anche "per omnia carubia portarum Mediolani". Devo alla cortesia di Marzia De Luca la segnalazione di un registro delle Missive (ASM, *Missive*, 206 bis, cc.131-2) che contiene l'indicazione dei deputati alla riforma degli statuti civili e dei decreti assimilati, alla scopo di cassare le norme desuete e contrastanti. L'operazione che si apre in maggio, conclusa dopo neanche sei mesi, era stata affidata ad un consigliere segreto, il vescovo Cristoforo Lattuada, ai consiglieri di giustizia Ambrogio Aliprandi (consigliere di giustizia dal 1480, capitano della cittadella di Tortona, responsabile nel '95 della riscossione dell'annata) e Ambrogio

citius et facilius ac minore impendio a pluribus haberi possit - promulgati da Luigi XII, il quale, aveva affidato a sette cittadini di Milano⁹⁴ l'incarico di rivedere il I⁹⁵ e il IV libro degli Statuti cioè i libri *iurisdictionum et extraordinariorum*, limitandosi invece a convalidare gli statuti dei malefici, delle vettovaglie, dei dazi, dei mercanti e mercanti di lana sottile risalenti al 1396, oltre ai decreti ducali che non fossero però in contrasto con questi e con lo statuto civile stampato nel 1498⁹⁶. Ancora il Minuziano ristampa nel 1512 una copia dei soli libri statutari riformati nel 1498 e nel 1502; in questo caso sono due fratelli tipografi, probabilmente anche librai, Pietro Martire e Battista Mantegazza⁹⁷, che si accollano l'onere della stampa, mentre, al momento dell'edizione del 1498, il Moro aveva concesso ai revisori degli statuti il diritto di stamparli e di venderli per 10 anni⁹⁸; e la stessa cosa aveva fatto Luigi XII. Questi statuti, delle giurisdizioni, straordinari e civili, furono stampati anche nel 1550-52, da Giovan battista Castiglione per i fratelli da Saronno, con il commento dei giureconsulti Catellano Cotta e Antonio Rossi.

Sempre a spese di un privato, il *bibliopola* Cristoforo Eusebi, si stampa nel 1526, a Milano presso Gottardo da Ponte, un *repertorium super statutis novis et novissimis Mediolani*, cioè un repertorio alfabetico, curato dal notaio milanese, Bernardo Belloni⁹⁹. Gaspare Panigarola invece ottiene, con diritto esclusivo per tre anni, di stampare un'opera ritenuta *opus utilissimum* per avvocati, causidici e cittadini, cioè tutte le grida emesse dal 1369, riguardanti i beni da vendere¹⁰⁰.

La stampa degli statuti a Milano era stata preceduta e affiancata anche dalla stampa dei decreti emanati dal Moro, affidati a diversi stampatori. Ad esempio, una grida del 1494 per l'amnistia era stata edita da Filippo Mantegazza, invece quella che possiamo definire una legge "quadro" e che riguarda appunto - oltre a biade, vettovaglie, strade, l'ufficio di provvisione di Milano - *de rebus civilis, de rebus criminalibus e de magistratibus* (questi decreti, depurati della parte specifica per Milano, vengono infatti inviati a tutto lo stato) era stata stampato da U. Scinzenzeler¹⁰¹; mentre il

Opizzoni (consigliere dal '71, docente a Pavia), ai giureconsulti Antonio de Iudicibus e Gabriele Moresini,, in qualità di rappresentanti del collegio dei giureconsulti (più volte utilizzati dal Moro in ambascerie in Germania), ai causidici Giorgio Rusca, Antonio Zunico e Lazzaro Cairati (non semplici notai, ma causidici che avevano ricoperto incarichi nell'amministrazione comunale e centrale e nel collegio dei notai), al segretario del senato Filippo Bagarotti (già cancelliere all'ufficio delle biade dagli anni '70) e al segretario del consiglio di giustizia Giovanni Tommaso Moroni, il fratello di Girolamo Moroni, coadiutore del padre nella cancelleria a partire dal '96.

⁹⁴ Si trattava di alcuni giuristi che già avevano lavorato per gli statuti del Moro, come Aliprandi, Giudici, Moresini, e del notaio Antonio Zunico, cui erano stati aggregati il giurista Giovanfrancesco Castiglioni (genero di Bartolomeo Calco, già consigliere di giustizia del Moro e da lui utilizzato come ambasciatore), il segretario del Senato Giulio Cattaneo (già primo segretario del consiglio di giustizia del Moro) e i causidici Donato Bossi e Pietro Cantù (Lazzaro Cairati era morto nel frattempo). Per la continuità di funzionari sforzeschi nel periodo francese, limitatamente alla cancelleria segreta si veda il mio articolo *La cancelleria segreta da Ludovico il Moro a Luigi XII*, in (Arcangeli L., a cura di) *Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in Lombardia (1499-1512)*, Milano Franco Angeli 2002, pp. 221-252.

⁹⁵ Lo "snellimento" del I libro taglia via tra l'altro tutto il materiale storico riguardante i privilegi imperiali e la lotta tra i comuni italiani e l'imperatore. Ma anche l'opera del Moro sugli statuti civili aveva comportato una vera e propria revisione: come si precisa nel preambolo erano state tolte le parti superflue, quelle oscure e quelle *castiganda*.

⁹⁶ Tra i numerosi esemplari conservati, segnaliamo il Braidense AG XIV 43, perché è un volume di grande dimensione con ampi margini, un volume perciò stampato per i giuristi, che nei bordi apponevano osservazioni, richiami. Del codice, che tra l'altro contiene una errata corrice a stampa coeva inserita in fondo al volume, non conosciamo i possessori, certamente più d'uno poiché le note marginali sembrano coeve, mentre settecenteschi sono l'indice iniziale e la numerazione dei capitoli. Nelle pagine finali troviamo tra l'altro questa frase: 'investitura facta per me Gaspare de Castelletto', forse il primo proprietario.

⁹⁷ Il primo volume fu stampato il 15 luglio, il secondo il 16 settembre; in questo secondo i fratelli sono chiamati non Mantegazza, ma Bugati. Segnaliamo l'incunabolo BAM, S. Q. Z. VI. 45 ignoto a SANDALE., *Editori e tipografi a Milano nel Cinquecento*, Baden Baden 1978, vol. II, p. 37; il testo degli statuti ha un indice iniziale che il Sandal attribuisce a B. Belloni (v. *infra* nota 99 e testo corrispondente).

⁹⁸ ASM, *Registri Missive*, 192, pp. 126-7.

⁹⁹ BAM, S.C.U.5.24. Gli atti notarili del Belloni, che roga dal 1509 al 1559 (ma con un vuoto tra il 1520 e il 1529, anni in cui non è da escludere che ricoprì qualche carica pubblica), sono conservati in ASM, *Notarile*, 7547-7564.

¹⁰⁰ L'iniziativa sembra piacentina; si trova infatti allegata agli statuti di Piacenza (BAM,incunabolo s.n.t. 1687).

¹⁰¹ Allegato a molte copie manoscritti di statuti e decreti (ad esempio BAM, *Trotti*, 317) si trova anche in ASM, *Giustizia Civile*, parte antica, 1.

decreto del 1498 sulla libertà ecclesiastica fu stampato da Antonio Zarotto. Nel dicembre '97 però il Moro confermava al cancelliere della cancelleria segreta Aloisio da Corte l'esclusiva di fare stampare e di vendere i decreti ducali per un biennio¹⁰².

La data incompleta <1 4 8>, ora attribuita al 1484, impedisce di collocare con più esattezza la stampa degli statuti di Pavia, *de regimine potestatis et causarum civilium et criminalium*, usciti a Pavia presso il tipografo milanese Antonio Carcano, esemplati sull'originale conservato alla ragioneria; gli stessi libri conobbero una seconda edizione a stampa nel 1505, emendata da Lorenzo Roverino *sectator legis et imperialis talis municipi*¹⁰³, a spese degli stampatori Iacopo de Burgofranco e Filippo de Cassiano, cioè il Mantegazza; quest'ultimo in particolare era il libraio che li aveva voluti, come troviamo scritto nella lettera commendatoria che chiude il volume.

Gli statuti di Cremona sono stampati a Brescia dal raguseo Bonino de Boninis nel novembre 1485; dallo stesso stampatore, nello stesso mese, escono anche gli Statuti dei mercanti¹⁰⁴. Gli statuti di Piacenza a stampa risalgono al 1485-90 e furono stampati da Antonio Zarotto¹⁰⁵. Non ho visto gli statuti di Novara stampati a Milano da Giovanni Antonio Castiglioni il 24 ottobre 1511, per volontà del novarese Francesco de Piscatoribus.

In genere sono i *bibliopole*, cioè i librai, che promuovono la stampa con l'intento ora di conservare le antiche radici giuridiche della città, come a Pavia nel 1505, ora costretti a intervenire essendo le copie manoscritte deperdite e lacere come nel caso di Tortona, Novara e Lodi. Nel 1498 si stampano a Bologna dal Bazileri i soli libri civili e criminali di Genova, risalenti al 1413, per opera di un lunigianese esule, Antonio Maria Vismomini, originario di Amelia, *alla ricerca di un mezzo per acquisire benemerenzze presso i governanti genovesi*¹⁰⁶. A Lodi sono due notai, Cristoforo Sacco e Giovanni Tirabosco, che nel 1537 fanno stampare, a Milano, presso Gottardo da Ponte, gli statuti, perché gli *iura municipalia* erano in possesso di poche persone che li facevano vedere solo agli amici¹⁰⁷. Questa esplicita dichiarazione apre al problema delle copie di statuti che circolavano al di fuori delle sedi istituzionali in mano a privati; è chiaro che notai e giuristi possedevano copie di statuti manoscritti e poi a stampa, spesso parziali, che ancora si conservano in alcune biblioteche, quando non sono state erroneamente collocate in archivio, nella serie degli statuti, e della cui provenienza dovremo tenere conto nello studio del testo statutario, sia in relazione agli

¹⁰² ASCM, *Dicasteri, Registri delle lettere ducali*, 7, 1497 dicembre 22.

¹⁰³ Figlio del medico Antonio, rilevò nel 1505 metà della bottega del Cassano, che era morto, ma l'anno successivo rinunciò al contratto di acquisto (FAGNANI A., *Gli editori tipografici di Borgofranco Lomellina oggi Suardi. Contributo alla storia della tipografia pavese dei secoli XV-XVI*, Pavia Fagnani 1982, p. 37; con molte notizie su Iacopo da Borgofranco).

¹⁰⁴ BNB, incunaboli Al.XIII.12.

¹⁰⁵ GANDA G., *I primordi della tipografia milanese. Antonio Zarotto da Parma (1471-1507)*, Olschki Firenze 1984, pp. 202-3. Incunaboli piacentini senza data, forse di Zarotto, sono anche in BNB, AN XI 76 e BAM, incunabolo 1687.

¹⁰⁶ PIERGIOVANNI V., *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XIII, n. 1 (1983), pp. 3-46, p. 11. Il curatore, che aveva sostenuto una spesa *non modica*, per un'opera di pubblica utilità (sic), aveva collazionato ben quattro testi, tra i quali uno di Paolo Basadonna, ricco di note e quasi illeggibile. Per gli statuti genovesi si rimanda a PIERGIOVANNI V., *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980 che non va oltre la prima metà del Quattrocento, da integrare perciò con SAVELLI R., *"Capitula", "regule" e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di CHITTOLINI G. e WILLOWEIT D., Bologna 1991, pp. 447-502 e IDEM, *Il problema della giustizia a Genova nella legislazione di primo Cinquecento*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 2000, pp. 329-350.

¹⁰⁷ BAM, *Villa Pernice*, 17983. E' probabile che la stampa fosse stata esemplata su un codice risalente al 1439; infatti al capitolo 698 si trova l'indicazione "signum notariorum, questi statuti sono del legum doctor Giovanni Lupi da Lodi e scritti dal notaio Vescovino de Episcopo di Folchino 1439". In BCL, XXVIII, 15, si conserva una copia a stampa di questi statuti con nota di possesso del Sacco, che era allora, nel 1542, notaio della Camera di Lodi; allegati al volume ci sono molti decreti manoscritti, originali, scritti da mani diverse, compresi tra il 1375 e il 1485 (cc.137-219), e un fascicolo a stampa riguardante le grida emesse dai duchi di Milano a partire dal 1369 in materia di vendita di beni. Sempre in BCL, XXVIII, 16 è conservata una copia manoscritta degli statuti del 9 luglio 1390 in 856 capitoli, oltre ai 41 approvati il 12 ottobre 1390, scritti nel 1534 dal notaio Giovanni Tiraboschi di Giovanni Giacomo, uno dei promotori della stampa.

errori degli amanuensi, sia in relazione al contenuto, essendo generalmente prive dei decreti ducali e spesso diverse dall'edizione a stampa¹⁰⁸.

La stampa degli statuti di fine quattrocento riprende in genere la redazione di Giangaleazzo degli anni '90 del trecento, pur, come abbiamo rilevato, con modifiche; questo significa anche che si ristampano statuti o meglio capitoli da tempo abrogati e non più in funzione. Un solo esempio: nel 1594 si stampano a Bergamo, a spese del libraio milanese Antonio Antoniano, gli statuti criminali di Milano (dedicati a Bartolomeo e Giulio Arese, nipoti del noto giurista e senatore Giulio Claro), statuti che contengono ancora la normativa sui crimini commessi nel 1322-24, durante la guerra con Monza¹⁰⁹.

Né la stampa è preceduta sempre da un'accurata revisione del testo, come nel caso degli statuti di Pavia del 1505. Come è stato messo in luce anche recentemente, editare i vecchi statuti non portava a un'opera di selezione del materiale non più in uso, anche quando vi era stata un'iniziativa del governo locale, sì che in alcune situazioni, Monza e Alessandria, ad esempio, il tipografo era stato costretto a saltare le parole illeggibili¹¹⁰. E, nel caso di Piacenza, una seconda edizione bresciana del 1560, curata dal *bibliopola* Andrea Galli, ripete pedissequamente gli stessi errori e le stesse lacune dell'edizione a stampa quattrocentesca; viceversa l'edizione degli statuti di Parma del 1590 fu emendata da sei giureconsulti: "haec secunda editione ab infinitis quibus scatenabant erroribus multa cum diligentibus emendata"¹¹¹.

La stampa degli statuti coinvolge tutte le città, con la sola eccezione di Como che non editerà mai le sue leggi, ma con la sola eccezione di Parma sembra rimanere un fatto esclusivamente privato. L'edizione degli statuti di Parma del 1494 era stata voluta dal governo comunale, ma il testo rielaborato a Parma, era stato sottoposto, prima della stampa, presso lo stampatore locale Angelo Ugoletto, al *placet* ducale, ovvero all'esame del Consiglio segreto e dei Maestri delle entrate, e rispedito alla città con una lettera del primo segretario Bartolomeo Calco in cui scriveva "assetatili nel modo se contene in lo exemplo". Questa raccolta, che si apre con i nomi degli statuari locali, divisi - secondo l'uso per squadre -, contiene due soli decreti, l'uno rivolto ai rurali che avessero ucciso e percosso i *cives*, l'altro riguardante le ingiurie e le percosse inflitte ai cittadini e ai loro contadini dai rurali. Uno statuto dunque di matrice prettamente urbana che riafferma con questa precisa selezione di decreti la supremazia della città sul contado. Ma il caso di Parma non è un *unicum*, basta ricordare il *tractatus fictualium* inserito nel libro civile degli statuti di Pavia, con i decreti del 1454-55 sui contratti agrari (rubriche 16-86), che erano stati sollecitati dalla città. E ancora, nel 1491, i consiglieri di giustizia suggerivano al duca di non modificare lo statuto lodigiano dei danni dati, anche se era particolarmente severo, perché "i cives lodigiani ne facevano gran caso per essere facto a beneficio dei cittadini contro i comitatini"¹¹². Come scrive Chittolini: "Gli statuti urbani del ducato erano stati sì integrati e moderati dalla legislazione principesca; ma restavano in vigore tutte le norme che sancivano la preminenza politica della città, e la condizione di privilegio dei *cives* nei confronti dei rustici. Ed altre norme consimili si aggiunsero nel quattrocento: in

¹⁰⁸ Limitatamente alla sola copia manoscritta degli statuti di Tortona, risalente al 1550, DEZZA (op. cit., p. 258) notava differenze con la copia stampata nel 1573.

¹⁰⁹ BAM, *Villa Pernice*, 17934.

¹¹⁰ STORTI STORCHI C., *Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna*, "Archivio Storico Ticinese" 118 (1995), pp. 193-218, p. 194 nota 7, ove oltre alle imperfezioni di Monza e Alessandria rileva "differenze di non scarso rilievo tra la tradizione manoscritta e l'edizione a stampa del 1480 per gli Statuti di Milano".

¹¹¹ ASPr, *Raccolta Statutaria*, 171; tra i giureconsulti compare Bartolomeo a Prato il possessore dei codici citati a nota 220.

¹¹² Devo la segnalazione del documento del 1491 (ASM, *Sforzesco*, 1096, 1491 agosto 30) a M.N. Covini. Ma fin dal 1475 i *cives* lodigiani si sarebbero lamentati per le modifiche che a Milano erano state apportate allo statuto dei danni dati, da loro ritenute molestissime (*Sforzesco*, 927, 1475 agosto 25); integrazioni alla normativa dei danni dati riportano anche gli statuti lodigiani del 1562, statuti limitati ai danni dati, alle vettovaglie, alle strade e al decoro della città, conservati in copia unica pergamenea in BCL, XXVIII, 17.

particolare nella delicata materia dei danneggiamenti campestri, della polizia rurale, dell'indebitamento contadino"¹¹³.

Se la stampa degli statuti aveva il significato di ovviare agli inconvenienti degli statuti manoscritti, esistenti in un numero limitato di copie, spesso non in buono stato, per lo stesso motivo si devono molto presto approntare nuove edizioni della versione a stampa, come nel caso di Lodi: nel 1586 Vincenzo Taieto ne cura una nuova edizione perché anche per le *ingiurie dei tempi*, poche persone possedevano esemplari a stampa o manoscritti¹¹⁴; o di Novara: nel 1583 Francesco Sesallo¹¹⁵ ripropone una versione a stampa, che dal preambolo si deduce fosse la semplice ristampa di quelli del 1511, dal momento che i volumi manoscritti e a stampa erano consunti, e se ne assume la spesa, che la comunità non era in grado di affrontare.

Se in genere gli statuti a stampa contengono la sola redazione di fine trecento rivisitata, particolare si presenta il testo degli statuti di Tortona, pubblicato presso i fratelli Meda a Milano, nel 1573, dal momento che contiene documentazione statutaria che parte dal 1327¹¹⁶. Ai sette libri statuari, qui ristampati, perché le tre copie conservate in Comune erano lacere e consunte, seguono le *additiones* che riguardano elaborazioni del 1420, i *capitula sancti Francisci* risalenti al 1455, una tassa dei cavalli imposta da Orfeo da Ricavo e gli *ordines novi pro regimine* per la nomina dei decurioni, oltre agli statuti del collegio degli avvocati e di quello dei notai. Questa complessa opera di recupero di *statuta, capitula et provisiones*, come si esprime lo stesso curatore, il giurista Giovanni Agostino Ribrocchi, nasceva da un'iniziativa personale del tortonese, incaricato dal Comune di curare la pubblicazione, che egli stesso aveva suggerito, a causa delle pessime condizioni delle copie ufficiali¹¹⁷. Il materiale edito nel volume a stampa era stato anche recuperato da privati, ma la complessità della documentazione stampata, non limitata alla sola legislazione, ricalca una caratteristica dei libri statuari della Lombardia orientale, in particolare Tortona, Vercelli e Novara¹¹⁸, che trascrivevano negli statuti non solo i decreti del signore, ma anche le deliberazioni della comunità, mutui e alienazioni di dazi, patti con comunità del contado e così via¹¹⁹.

Riassumendo, con la sola eccezione di Parma nel 1494 e di Tortona nel 1573, la stampa della legislazione cittadina è promossa da cartai e librai che si improvvisano anche editori, o si appoggiano a stampatori. Sono in genere, a parte la stampa pavese del 1505, edizioni lacunose e scorrette, cui si pone riparo solo nel caso di Parma nel 1590 e di Cremona nel 1578. Di queste edizioni, con la sola eccezione di quella pavese del 1505, in 625 copie, non si conosce la tiratura, e questo impedisce di fare qualunque considerazione sulle diffusioni e sull'utilizzo di queste opere. Ma, come è evidente anche dalla sottostante tabella, la stampa dello statuto ha una vita circoscritta, e non poteva non essere così dal momento che nel 1541 si promulgano le Nuove Costituzioni, ovvero gli *Statuta Domini* come si esprimono i giuristi¹²⁰, che integravano e sostituivano il diritto precedente, abrogando decreti e statuti contrari¹²¹. Di fronte alla massa della legislazione viscontea e sforzesca, questa raccolta legislativa affidata al presidente del Senato

¹¹³ CHITTOLINI G., *I principati italiani alla fine del Medioevo*, in *Poderes publicos en la Europa Medieval: Principados, Reinos y Coronas*, Estella (23 semana de estudios medievales, 22-26 julio 1996) 1997, pp. 235-239, pp. 254.

¹¹⁴ BAM, *Villa Pernice*, 17972.

¹¹⁵ Francesco Sesallo è editore anche delle *Constitutiones Domini Mediolanensis* nel 1541, 1567, 1571 e 1597.

¹¹⁶ BAM, *Villa Pernice*, 17975, *Statuta civitatis Derthonae, Mediolani Valerium et Ieronimum fratres Metios, anno salutis 1573*.

¹¹⁷ Fondamentale lo studio di Dezza già citato; notizie anche in CAMMARATA I., *Storie del Cinquecento. Il tortonese dalla dominazione francese a quella spagnola (1499-1600)*, Voghera 1998, pp. 160-2.

¹¹⁸ Come a Vercelli, sembra assente a Tortona la revisione statutaria di Giangaleazzo Visconti, ma, come si ricava dal codice Opizzoni, nel gennaio 1499 il Moro aveva invitato la città a rifare gli statuti.

¹¹⁹ Per Tortona si veda in proposito Dezza, cit. p. 317. Per Novara il codice conservato in ASCM-BT e per Vercelli lo statuto del 1351 che ho visto anche nella cinquecentesca di Giovanni Maria Pellipariis de Pallestro, 1541 giugno 23.

¹²⁰ BAM, *Trotti*, 105, *Communia de constitutionibus*.

¹²¹ Per alcuni esempi di abrogazione di decreti si veda il materiale conservato in ASM, Trivulzio Archivio Milanese, a stampa: "per hanc declarationem tollitur decretum ducale Philippi Mariae anno 1426 diei 25 iunii"; oppure una consulenza del Senato ai maestri delle entrate del 17 marzo 1566: "Stantibus Novis Constitutionibus ex quibus dicta et omnia alia decreta videntur antiquata seu annullata, exceptis statutis et ordinis vectigalium, quibus per dictas constitutiones non fuit derogatum, nisi in quantum dictis Constitutionibus contraria essent...".

Giacomo Filippo Sacchi e ai senatori Egidio Bossi¹²², Francesco Lampugnani e Francesco Grassi, basata sullo spoglio dei registri Panigarola, appare una misera cosa; come notava Ilario Corte fin dal 1763, "erano stati ignorati tutti i decreti ducali riguardanti i carichi e i sussidi, tutti quelli feudali, e anche quelli sui luoghi pii, il commercio...; molti decreti erano stati amputati e quelli che per i Visconti erano diritti imprescrittibili perché riguardavano il fisco, furono ridotti nelle Nuove Costituzioni *a memoria d'uomo* e dai giuristi circoscritti a soli 100 anni"¹²³. Ai vuoti legislativi si sarebbe posto rimedio con i decreti del Senato e gli ordini inviati da Madrid, che vengono stampati regolarmente e che troviamo rilegati insieme alla copia delle Nuove Costituzioni¹²⁴. Colpisce questa determinata e ingiustificata operazione "snellente": 68 capitoli ripartiti in 5 libri, l'ultimo dei quali dedicato alle magistrature di Milano, da leggersi forse come il tentativo del ceto giuridico milanese di tutelare e proteggere i propri interessi in un momento di cambiamenti istituzionali.

La revisione della legislazione esistente voluta da Carlo V era stata in realtà promossa da Francesco II Sforza, che l'aveva affidata al senato, ovvero a quel nuovo corpo istituzionale che, a partire da Luigi XII che l'aveva creato, aveva avuto la prerogativa di emanare le leggi e anche di correggere i decreti ducali; lucidamente scriveva Giovanni Basadonna, l'ambasciatore veneziano, "è di animo pieno di virtù e principalmente di iustizia, tanto che, parlando i ogni cosa, sempre l'ha in bocca voler iustizia, la qual non si manca di custodir. Invero che sua Excelentia non si riserva la potenza assoluta over non la vole, ma il tutto rimette al Senato...". Un'operazione di revisione, però, che lo stesso duca aveva anche incanalato, ribadendo l'imprescrittibilità di alcuni decreti, come quello del maggior magistrato che limitava fortemente i feudatari¹²⁵.

<i>città</i>	<i>secolo XV</i>	<i>secolo XVI I metà</i>	<i>secolo XVI II metà</i>	<i>secolo XVII</i>	<i>secolo XVIII</i>
Milano	1480, 1498	1502, 1512	1550-2		
Como					
Cremona	1485		1578		
Lodi		1537	1586		
Novara		1511	1583	1719	
Monza			1579		
Parma	1494		1590		
Pavia	148[4]	1505	1590		
Piacenza	149[0]	(1543)	1560		
Tortona			1573		

A fronte di queste rare edizioni di statuti colpisce viceversa la frequenza delle ristampe delle Nuove Costituzioni, anche se ignoriamo il numero delle copie tirate: inizialmente stampate da sole, poi con l'introduzione di Francesco Grassi, e alle quali si affiancano, ovviamente, le numerose edizioni contenenti gli ordini del senato o gli ordini emanati dai sovrani: Worms, Tomar... ecc. Non abbiamo fatto ricerche in proposito, ma basta sfogliare il catalogo degli statuti conservati a Roma, presso la biblioteca del Senato, per rilevare che i fratelli Meda le stampano, a spese del libraio Calusco, nel 1541 - si voleva infatti che ogni persona *ne possi avere copia et sapere le loro continentia* - e nel 1552¹²⁶, e nel 1574 ne editano la VII edizione. A Novara, presso Francesco Sesallo¹²⁷ e i successori, si stampano una I edizione nel 1567, una II nel 1571, una III nel 1574 e una

¹²² Sul Bossi si veda ora VILLATA DI RENZO G., *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani*, cit., pp. 365-616.

¹²³ BAM, Trotti, 157, CORTE I., *Notizie tratte dall'archivio detto officio degli statuti ossia dei Panigarola*.

¹²⁴ Si veda in ASM, Biblioteca, 34 e 35.

¹²⁵ Tutto il materiale è ora conservato in ASM, *Uffici giudiziari*, parte antica, 168, materiale di grande interesse anche per la perdita di parte del fondo Senato. Francesco II sembra avesse dato l'esclusiva di stampa dei decreti ai fratelli da Legnano.

¹²⁶ Il Calusco aveva avuto da Carlo V l'esclusiva per 10 anni, rinnovata poi per 7 anni dal Senato.

¹²⁷ Francesco Sesallo, *mercante di libri* - come si definisce, aveva stampato in forma "molto più piccola" il volume, perché le Nuove Costituzioni non si trovavano più e costavano molto per le loro dimensioni (esistono copie del codice

IV nel 1597; il *bibliopola* Antonio Antonini, che stampa anche a Bergamo presso Comino Ventura, edita come stampatore in proprio un volume delle Costituzioni e dei decreti del senato risalenti al periodo 1541-44, *longe emendatius*, nel 1599.

Si comprende così perché negli anni '80 del XVI secolo, si chiude la vita degli statuti cittadini lombardi, a differenza di altre zone, come nell'area dalmata studiata da Ortalli, dove nella prima metà del seicento quasi tutti i maggiori centri editano le loro leggi, ma insieme ad esse le riformazioni e le ducali, allo scopo "di preservare, e anche in certi casi di affermare la propria identità politica"¹²⁸. Che cosa resta degli statuti lombardi nell'età moderna è possibile ricostruirlo grazie a una ricerca di Ettore Dezza che ha esaminato le *adnotationes ad Statuta Civitatis Papiæ* del giurista pavese Flavio Torti stampate nel 1617¹²⁹. Quando scrive il Torti gli antichi organi comunali sono diversamente disciplinati dalle Nuove Costituzioni e dagli Ordini; il diritto criminale appare profondamente modificato dal momento che circa la metà degli statuti risultano abrogati anche perché, come nota Dezza, si verifica in questo momento il passaggio dal rito penale accusatorio a quello inquisitorio; 'tiene' viceversa la normativa civile: "nessuna rubrica di diritto civile sostanziale risulta del tutto abbandonata e anche la disciplina in materia processuale appare intaccata in alcuni punti, ma in nessun caso completamente abrogata nelle sue linee portanti in seguito agli interventi del governo centrale".

Ma se la legislazione cittadina aveva perso gran parte della sua ragione di essere, contaminata fin dalla sua prima pubblicazione a stampa da quella parte finale dedicata ai decreti ducali, la riproposizione nel tardo cinquecento dell'antico corpo statutario, che si apriva con gli statuti trecenteschi, testimonia che gli statuti mantenevano ancora tutta la loro rilevanza politica in sede locale, e gli elenchi dei decurioni, cioè del nuovo patriziato cittadino che chiudono alcuni di questi volumi, legittimando nel patriziato locale l'antico potere urbano, giustificano queste tarde e anacronistiche edizioni.

3) I codici pubblici dei decreti ducali

Le diverse redazioni a stampa degli statuti cittadini hanno un libro finale che raccoglie una silloge di decreti ducali inviati alla città, ovvero, le leggi del principe, *eo egregie necessaria* - come si precisa nel volume pavese del 1505 - *quanto per ea statutis derogatur*. E' a queste leggi, e non ai soli statuti, che dobbiamo guardare, se vogliamo fare una storia della legislazione in vigore nel tre-quattrocento.

Questi decreti, equiparati agli statuti cittadini, venivano infatti inseriti nei volumi degli statuti e dovevano essere osservati *pro lege et statuto*¹³⁰; non solo, ma avevano una capacità normativa e regolativa superiore agli stessi statuti locali, pure approvati dal principe. L'affermazione "quod per aliqua statuta non derogetur decretis domini nostri" la troviamo inserita in tutti gli statuti redatti negli anni '90 del trecento, ovviamente alla fine del *corpus* laddove il signore approvava le norme statutarie, per ribadire chiaramente che tale approvazione non avrebbe consentito la deroga ai decreti. Ma, già a partire da metà trecento, si trova esplicitamente scritto a proposito del signore, ad esempio negli statuti di Cremona emanati da Bernabò, "eius voluntas tamquam lex animata in

in cui le pagine, di grande formato, sono stampate alternativamente, come ad esempio ASM, Biblioteca, 34, 1574 Valerio e Geronimo Meda); il Sesallo richiedeva per le dimensioni in quarto o di forma più piccola un'esclusiva per dieci anni, ma gli fu concessa solo per quattro (ASM, *Sforzesco*, 1607, 1657 aprile 9).

¹²⁸ ORTALLI G., *Il ruolo degli statuti tra autonomie e dipendenze: Curzola e il dominio veneziano*, "Rivista Storica Italiana", XCVIII (1986), pp. 195-220, p. 202; ma sul ruolo politico dello statuto si veda anche IDEM, *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, Atti del Convegno (Ascoli Piceno, 8/9 maggio 1998), a cura di Menestò E., Spoleto 1999, pp. 13-35.

¹²⁹ DEZZA E., *L'applicazione dello statuto nell'età del tardo diritto comune: la testimonianza di Flavio Torti*, "Archivio Storico Ticinese", 118 (1995) pp. 237-260.

¹³⁰ Faremo riferimento in questo paragrafo alla normativa ducale conservata in ASM, *Registri Ducali*, 212; ossia alla raccolta privata di decreti civili del notaio Giovanni Ambrogio Airoldi da Robbiate che è stata oggetto delle tesi di laurea di Raffaella Agosta e Marco Dossena presso la Facoltà di Scienze politiche dell'università statale di Milano e di Paola Lombardi presso la Facoltà di Lettere dell'università di Torino (relatrice Franca Leverotti). Il decreto 6 ottobre 1386 "quod nullus subditus Domini possit, occasione alicuius privilegii, declinare nec eximere forum rectoris", ad esempio, doveva essere osservato come legge e statuto, e trascritto nel volume degli statuti di Milano.

terris sit statutoria, executoria, interpretatoria, declaratoria, abrogatoria et esse intelligatur statutis omnibus et singulis... factis et fiendis et quod pro lege statutoria debeat inviolabiliter observari". E tale concetto era così chiaro e radicato nelle menti dei sudditi che nei capitoli di dedizione di Pavia a Francesco Sforza si chiede che alcuni libri degli statuti pavese fossero convalidati "etiam non obstante statuto (qui ovviamente nel senso di capitolo) disponente quod per statuta non derogetur decretis".

La normativa signorile, che negli statuti a stampa troviamo raccolta in un libro finale, dopo essere stata bandita dai preconi nei luoghi consueti, doveva essere trascritta e inserita alla fine dei singoli libri statuari cui si riferiva, o ricopiata nello stesso codice che conteneva gli statuti, alla fine dei libri statuari. Portiamo alcuni esempi, tratti dalla raccolta Airoidi di Robbiate: il decreto emanato nel 1385 ottobre 17 "de pena dicentis contra statum Mediolani vel intratas Domini et nominantis Populum", inviato al podestà di Milano, doveva essere inserito "in volumine statutorum iurisdictionis", come si precisa nella lettera di accompagnamento, mentre l'indicazione posta in fondo al decreto fa riferimento genericamente all'obbligo di trascrizione "in volumine statutorum Communis nostri Mediolani". Anche il decreto del 14 marzo 1386, contro chi parlava con i nemici del signore, doveva essere scritto "in volumine statutorum et decretorum iurisdictionis"; mentre un decreto sul sale del 1373 doveva essere trascritto nel volume degli Statuti di Milano; ugualmente quello del 1387 riguardante i mercanti milanesi e i debitori fuggitivi. Alcuni decreti inviati alle singole città, con l'obbligo di trascrizione nello statuto della città, come nel caso di Lodi, il decreto 1385 novembre 28, "quod nullus possit capi in civitate Laude nisi in certis casibus", li troviamo effettivamente inseriti nel corpo statuario. E' ovvio perciò che il signore, nel momento in cui confermava un privilegio, un decreto, una normativa inviata a una data località e conservata nei suoi statuti, a questi statuti facesse esplicito riferimento, come nel caso di Monza: quando riconferma il decreto che il podestà di Milano non ha giurisdizione nella terra (1379 agosto 2) precisa anche "suprascriptum decretum ab authentico statutorum et decretorum communis Modoetie extractum".

Non abbiamo fatto riscontri per le singole città, ma se l'esempio di Pavia fosse estensibile alle altre città del ducato¹³¹, ne deriverebbe che i decreti pubblicati nell'edizione a stampa, non sono tutti i decreti inviati alla città, ma solo quelli che erano stati trascritti nella copia ufficiale degli statuti, copia che non sempre è rimasta, come nel caso di Pavia. Diverse città conservano invece il volume ufficiale degli statuti, pergameneo, dove troviamo trascritti i decreti inviati dai Visconti e dagli Sforza e per i quali vigeva l'obbligo di inserirli negli statuti.

Lo statuto pergameneo di Piacenza, noto come *Liber Dominici*, si apre con gli statuti di Giangaleazzo, senza indicare i nomi degli statuari; alla fine del testo, a carta 66, riporta la lettera di approvazione (trascritta dal registro *Litterarum*) cui fanno seguito alcuni decreti e statuti di corporazioni, ma da carta 149 a carta 158 il codice contiene la *Rubrica decretorum et provixionum ducalium*; e decreti e provvisioni ducali dal 1386 al 1480 sono trascritti qui di seguito, da carta 159 a carta 368, trascritti a blocchi, ovviamente da mani diverse.

Quanto a Parma, nel volume in pergamena contenente gli statuti di Luchino, ci sono alcuni decreti finali di Bernabò e dei successori fino al 1374. A Pavia invece, il codice pavese risalente al 1428, che contiene gli statuti di Giangaleazzo, riporta alla fine dei singoli libri statuari, i decreti signorili; mentre il codice elaborato tra il 1475 e il 1476 ha una prima parte con lo statuto di Giangaleazzo, e una seconda che raccoglie 46 decreti fino al 1476¹³².

Anche il codice pergameneo di Como, noto come *volumen magnum*, esemplarmente stampato a cura di Manganelli¹³³, risalente al 1335, riporta alla fine dei singoli libri integrazioni di delibere e

¹³¹ BAM, *Trotti*, 317, contiene una raccolta di decreti del pavese Giovanni *de Pigacis*, in cui - come lo stesso estensore precisa - i decreti allegati al volume degli statuti della città, che sono 54 (1386-1502), vengono semplicemente elencati. Si noti che nel codice risalente al 1475-6 (BCPv, A III 2) i decreti trascritti sono soltanto 46.

¹³² Si fa riferimento a BCPv, A III 26 e A III 2, già citati e al codice A II 12, che in successione allo statuto del podestà, trascritto nel 1483, conserva la normativa sulle strade con addizioni dal 1383, un secondo statuto sulle strade del 1452 e aggiornamenti dei secoli successivi.

¹³³ Il curatore infatti ha riportato con caratteri differenti le integrazioni successive. Sempre a Como sono conservati due registri statuari pergamenei coevi a questo statuto (ASC, Archivio comunale, *volumi*, 50), il *medium* (*ivi*, 49)

decreti fino al 1460. Questo significa che, fino al momento in cui era stato compilato il nuovo statuto voluto da Francesco Sforza, questo codice aveva rappresentato il testo statutario ufficiale per la città e il contado, opportunamente integrato e modificato da disposizioni successive al 1335. Decreti degli anni 1376-84 sono invece alla fine degli statuti dei mercanti di Como scritti nel 1385¹³⁴, statuti che - come si è detto - sono esemplati sugli statuti dei mercanti di Milano.

Ugualmente il codice pergameneo di Asti, compilato nel 1379, riporta una sezione finale di decreti ducali a partire dal 1380, dei diversi signori che dominarono la città, fino al 1454. Questi decreti sono riportati nell'edizione a stampa del 1534, che contiene però anche i decreti "quae erant sparsa et non erant in libro Cathene"¹³⁵.

Il codice 7 degli statuti di Cremona, che si apre con due decreti del 1345 e con quello di Bernabò del 1356 riguardanti i *dies utiles*, riporta il testo degli statuti del 1355-6, a chiusura dei quali compare la già citata espressione del signore come *lex animata*, e la precisazione che questi statuti devono essere osservati al pari di lettere, decreti e mandati di Bernabò che *qui devono essere trascritti*, salvo quelli riguardanti le gabelle che venivano registrati a parte¹³⁶; nello stesso codice seguono infatti disposizioni del signore e del consiglio di Cremona¹³⁷. Anche il codice 9, che si apre con i 156 capitoli dell'*ordo iudiciarius* di Bernabò, cui seguono gli statuti del 1355, contiene la trascrizione di decreti emessi fino al 1386. Ma il codice statutario cremonese più completo in fatto di decreti è quello elaborato a partire dalla fine del 1457 da Francesco Sforza¹³⁸; si tratta di un bellissimo volume pergameneo che contiene nelle prime 132 carte gli statuti di Giangaleazzo (probabilmente integrati e modificati), seguono da carta 136 a carta 339 *Ordines et decreta ducalia* (nella prima pagina indicati come *decreta vetera et nova*), che si aprono con i capitoli presentati a Giangaleazzo nel 1385 e si chiudono con ordinazioni di Carlo V. Quanto a Tortona, che non ha conservato il volume originale degli statuti, ma solo copie a stampa, l'esistenza di un codice statutario con annessi i decreti viscontei è segnalata dal cronista locale della seconda metà del cinquecento, Tomeno Berruti, che era stato anche referendario della città: "Giangaleazzo fece molti decreti quali si vedono agionti nel volume delle ragione municipale di essa città"¹³⁹

Un bell'esempio di *contaminatio statuti-decreti* è la copia degli statuti di Vigevano scritta tra il 1418 e il 1421, oggi alla Biblioteca Trivulziana, che conserva, inseriti alla fine dei diversi libri statutari, i decreti emanati da Giangaleazzo Visconti, mentre nella seconda parte contiene lettere al vicario di Vigevano e una raccolta di decreti a partire dal 1375 fino al 1444¹⁴⁰. Ma, anche il codice appartenente al vicario di Vogogna, contiene come V libro le integrazioni agli statuti novaresi di

che è mutilo, di dimensione più ampia del *parvum*, ma precedente: la data ultima che registra è il 1296, ma molte rubriche sono datate ed è perciò possibile individuare la crescita del materiale statutario a partire almeno dal 1220. Il registro *parvum* (*ivi*, 51), che Manganelli, a ragione, suppone destinati a uffici specifici, è del 1335, con integrazioni fino al 1358.

¹³⁴ Il codice è in BCC, 2.4.12.

¹³⁵ Nella stampa del 1534, "impensa et labore Francisci Garoni ad utilitatem omnium personarum", a c. 93. Del codice originale ho visto le fotocopie gentilmente messe a disposizione da R. Bordone.

¹³⁶ E infatti troviamo codici, anche pergamenei, contenenti regolamenti daziari per le città di Como, Piacenza, Reggio e Tortona.

¹³⁷ ASCr, *Comune. Statuti*, 8, cc.160-1 e per le lettere di Bernabò da carta 161 a carta 200.

¹³⁸ ASM, *Sforzesco*, 727, 1459 giugno 19, il vicario generale Antonio Lante scrive al duca che non venivano osservati molti decreti recentemente emanati per la città di Cremona, e tra gli altri quello che imponeva di trascrivere in un volume tutti gli statuti e i decreti; il volume era stato iniziato, ma non lo si voleva finire "per non essere tenuti a osservarli, ma avere scusa non avere notitia d'essi". In questo caso il volume fu completato e corrisponde al bel codice pergameneo ASCr, *Statuti*, 10.

¹³⁹ T. Berruti, *Cronaca di Tortona*, a cura di S. Pagano, Tortona 2001, p. 107; e con riferimento al libro VII degli statuti, contenenti i decreti, *ivi*, pp. 107 e 171.

¹⁴⁰ ASCM-BT, 865. Si tratta di una copia pergameneo, con postille attribuite al cancelliere della comunità Simone del Pozzo (che firma a c. 33), di 504 rubriche, compilato dopo il 1418 e prima del 1421, con aggiunte di decreti fino al 1439. Nell'archivio di Vigevano è conservata una copia in pergamena di 422 rubriche, che nella parte finale ha lettere e decreti dal 1368. Per l'edizione di questa versione si veda COLOMBO A., *Gli "antichi statuti" di Vigevano*, in *Carte e statuti dell'agro ticinese*, Torino 1933, pp. 293-598 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CXXIX).

Galeazzo, oltre ai decreti spediti al vicario dal 1378 al 1402¹⁴¹. L'uso di trascrivere gli ordini ducali nel libro degli statuti delle comunità, chiamati perciò *statutorum et decretorum*, vigeva perciò anche per le comunità più piccole, come il vicariato di Vogogna, Bellinzona¹⁴², Soncino o Cannobbio¹⁴³, oltre che per le città¹⁴⁴.

Il fatto che in alcuni codici statutari pubblici non si trovi la successione dei decreti, o ci sia testimonianza solo di alcuni, non significa semplicemente che i decreti mancanti fossero superati, ma, come aveva già rilevato anche Claudia Storti, nel caso di Monza erano stati "incorporati nel testo statutario tanto da assumere il valore di vera e propria norma statutaria"¹⁴⁵; e anche nel caso di Bergamo: "i capitoli che nel testo del 1391 avevano conservato la forma di decreto erano stati convertiti nel 1422 in forma di statuto, perdendo ogni traccia della loro origine"¹⁴⁶ (ovviamente si devono considerare decaduti sia i capitoli statutari che i decreti che non erano stati inseriti). Perciò nella ricostruzione delle aree statutarie del tardo medioevo dovremo tenere conto anche di questa omogeneizzazione conseguente all'assorbimento di disposizioni ducali. e dovremo chiederci quali e quanti capitoli fossero stati elaborati localmente o imposti dall'alto.

Ma i decreti ducali, che solo in parte venivano trascritti nel volume degli statuti, o meglio "in volumine decretorum et statutorum nostrorum et dicte nostre civitatis et terrarum districtus eiusdem" (come si precisa nel decreto inviato a Piacenza il 9 giugno 1375 e riguardante la normativa che gli ufficiali seguire nei confronti dei debitori e dei malfattori), venivano riportati anche in altri registri. Infatti, come appare dalla documentazione presente nel codice Airoldi, dovevano essere conservati nei singoli archivi locali (ad esempio il decreto 1379 marzo 19, viene inviato a tutti i podestà, vicari e giurisdicenti, rettori e ufficiali nelle città, terre e luoghi, con l'obbligo di essere inviolabilmente osservato "et in archivis eorum publicis, ad aeternam rei memoriam inseriri"), o più esattamente trascritti, come si precisa a proposito del decreto 1386 marzo 24 (le sentenze e gli arbitrati fatti prima del decreto delle cause civili abbiano esecuzione) inviato a Milano, "in volumine aliorum decretorum et ordinamentorum". Milano perciò, almeno nel 1386, aveva dei registri in cui venivano trascritti tutti gli ordini ducali: decreti, grida, provvisioni, privilegi, ordini, revoche, capitoli; ma poiché nel caso del decreto del 1386 aprile 6 contro i portatori di armi, decreto imposto a tutto lo stato, si trova l'espressione "in voluminibus aliorum decretorum nostrorum et ordinamentorum civitatum et terrarum nostrarum", è chiaro che anche le altre terre e città avevano questi registri, così come avevano registri appositi (i *registri litterarum*, conservatisi a Como, ma anche a Piacenza, Parma, Voghera, Milano) in cui si trascriveva tutta la corrispondenza inviata dal duca.

A partire almeno dal 1386 perciò in ogni città esisteva, oltre al volume degli statuti in cui venivano riportati solo alcuni decreti, un volume specifico per le leggi del signore; infatti il decreto generale, esteso a tutte le terre dello stato, "de confederationibus et conventiculis illicitis", doveva essere

¹⁴¹ Lizier A., *Gli statuti novaresi anteriori al 1402*, in *Volume in onore di F. Ciccaglione*, Giannotta Catania s.d., pp. 3-25; il Lizier ricorda anche il codice statutario in 4 libri di Vogogna, già n. 1406 dell'inventario Porro della biblioteca Trivulzio, oggi scomparso.

¹⁴² A partire almeno dal 1389 i decreti venivano inseriti nel volume degli statuti, mentre nel 1442 si cita anche un volume dei decreti e statuti delle comunità del contado di Bellinzona (ASM, *Statuti*, 1, fasc. 6).

¹⁴³ ASCr, *Decreti ducali tratti dagli atti del notaio cremonese Fiastrì Gasparino*, filza 28. Si tratta di ben 30 decreti emanati tra il 1386 e il 1390, indirizzati alla comunità di Cannobbio e uno a Soncino, due terre *separate* (presentano tutti l'obbligo di trascrizione *nel volume degli statuti della terra e dei nostri decreti*), che si trovavano inseriti tra gli atti rogati da questo notaio, che svolgeva anche attività, come risulta dai suoi atti, compresi tra il 1382 e il 1396, presso il banco del giudice della ragione del comune di Cremona.

¹⁴⁴ Gli statuti cremonese di Bernabò, come si è ricordato, contengono decreti posteriori; per Pavia, oltre al codice BCPv, A.III.26, che contiene decreti alla fine dei singoli libri, e al A.III.2, che li conserva dopo gli statuti nella seconda parte del volume, si può ricordare il codice BUPv, *Manoscritti Ticinesi*, 184, che non appartenne all'archivio della città, essendo stato inviato dall'Archivio di Stato di Milano nel 1856, che contiene una raccolta finale di decreti a partire da quello del Maggior magistrato del 1441 fino al periodo di Galeazzo Maria (nella terza parte del volume è trascritto un trattato di Guido da Suzzara con integrazioni di Ludovico Bolognini da Bologna del 1488). Ma anche il codice BCPv, A II 12, che contiene, oltre allo statuto del podestà, gli statuti delle acque di Giangaleazzo e Francesco Sforza, ha addizioni di decreti dal 1383 ai secoli seguenti.

¹⁴⁵ STORTI STORCHI C., *Edizioni di statuti*, cit., p. 204 e nota 37.

¹⁴⁶ EADEM, *Statuti rurali*, cit., p.71.

trascritto in entrambi: "in voluminibus aliorum decretorum nostrorum necnon statutorum et ordinamentorum civitatum et terrarum nostrarum". In alcuni casi, come ad esempio a Parma e Tortona, esisteva anche un volume apposito per le grida ducali.

Nel caso di Reggio Emilia, ad esempio lo statuto pergamenaceo del 1335-71 riporta nella parte finale i decreti degli anni 1385-6; lo statuto, pergamenaceo, del 1392 non ha decreti, ma a Reggio, si conserva un registro membranaceo che raccoglie tutti i decreti emanati dai Visconti dal 1385 al 1397. Anche Vicenza conserva un codice pergamenaceo in cui sono trascritti tutti i decreti viscontei inviati alla città¹⁴⁷.

E quest'uso si manterrà in età sforzesca; infatti nella Biblioteca Governativa di Cremona sono conservate, sotto la voce "Decreti", lettere inviate alla città dai signori, che contengono, di altra mano ovviamente, annotazioni del tipo "registrata in libro registri litterarum sign. B, in fo. 78", ma anche "registrata in libro decretorum existentem penes potestatem", secondo che venissero trascritte nel registro delle lettere o dei decreti¹⁴⁸. E' naturale che il podestà, che doveva amministrare la legge, avesse oltre al libro dello statuto cittadino, anche il volume delle leggi ducali.

Delle raccolte ufficiali dei decreti poche si sono conservate¹⁴⁹; ricordiamo, oltre a quelle citate di Vicenza e Reggio Emilia, quella di Parma, *collectio decretorum 1385-1510*¹⁵⁰, che inizia appunto con il 1385, copiata nel 1532 dal codice originale, *veteri et obsoleto exemplari*, dal notaio apostolico Domenico Centurelli. Sembra perduta la raccolta di *decreti e costituzioni ducali* curata dal giurista parmense di fine quattrocento Giovanni Giacomo Maineri, probabilmente per suo uso, se - come riferisce il Pezzana - conteneva anche notizie storiche. Alcune testimonianze confermano l'esistenza di un volume di decreti ducali che si trovava appunto *in cancellaria communis Como*¹⁵¹, volume che si è conservato fino ad oggi: è un bellissimo codice pergamenaceo di decreti compresi tra il 1385 e il 1545; nella prima pagina un ignoto cancelliere ha scritto "ecce liber decretorum ducalium est eternum (sic)"¹⁵².

Alcune di queste raccolte sono oggi disperse, ad esempio la raccolta dei decreti inviati a Novara tra 1386 e 1499 e quella dei decreti per Cremona dal 1375 al 1525, già appartenenti alla biblioteca Trivulzio¹⁵³. Ma, fortunatamente, per Cremona si è conservato un codice del XV secolo, di provenienza Trivulzio, che si apre con i capitoli tra Cremona e Giangaleazzo del 1385, e contiene, insieme ai decreti (che riportano l'indicazione: "da inserire nel libro degli statuti", o "nel libro dei decreti"), le lettere ducali, il regolamento del naviglio, le riforme statutarie dei vari duchi, la normativa sulla tassa dei cavalli e i capitoli con Filippo Maria, Bona e Giovanni Galeazzo... Il codice è opera di un privato, che aveva ricopiato tutto questo materiale, forse per conto del comune, trascrivendolo, come precisa in più occasioni, dal materiale conservato nell'archivio di Cremona¹⁵⁴. Tuttavia neppure queste raccolte, iniziate nel 1385-86, che contengono ovviamente anche decreti precedenti, a partire dagli anni '30 e '40 del trecento, sono complete; sappiamo infatti che i decreti

¹⁴⁷ Le notizie su Reggio sono state ricavate dall'articolo di A. Gamberini in questo stesso volume; il codice vicentino, segnalato in molti lavori di Varanini è anche riprodotto in una sua pagina in VARANINI G.M., *Istituzioni, politica e società nel Veneto (1329-1403)*, in *Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche*, Verona Banca popolare di Verona, 1995, pp. 5-114, pag. 108 (Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, Archivio del comune di Vicenza, *Archivio di Torre ,777*).

¹⁴⁸ Biblioteca Governativa di Cremona, BB 4.6/1.

¹⁴⁹ Anche a Verona c'era la doppia registrazione dei *mandata*, negli statuti e in appositi registri (VARANINI G.M., *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992, p. 21).

¹⁵⁰ ASPr, *Comune, Trattati lettere decreti*, 10.

¹⁵¹ Per questa citazione BAM, *Trotti*, 296, p. 83, a proposito di un decreto sui mercanti che doveva essere trascritto nel volume dei decreti ducali e negli statuti dei mercanti.

¹⁵² ASC, Archivio comunale, *Vetera Monumenta*, 46.

¹⁵³ PORRO G., *Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana*, Bocca 1884. Vengono citate e descritte, ma non risultano tra i codici presenti in Trivulziana e neppure tra quelli conservati dalla famiglia Trivulzio. Sempre in questo volume si ricorda un codice degli statuti di Novara del XV secolo, che ci chiediamo se debba identificarsi col codice conservato in BAM, & 152.

¹⁵⁴ ASCM-BT, *Codici*, 1428; nel 1562 il codice apparteneva al giureconsulto Giovanni Giacomo *Turrianus*. E' fondamentale per lo studio della città.

venivano trascritti in registri diversi, a seconda dell'argomento: Bernabò per Cremona aveva esplicitamente ordinato che la normativa concernente i dazi fosse registrata a parte, ed effettivamente a Bergamo si è conservato un registro di lettere inviate al solo referendario¹⁵⁵; tra la documentazione di Como invece abbiamo trovato l'indicazione di trascrivere il decreto concernente i compiti del capitano di Como nel volume (sic) dei decreti e ordini dell'ufficio del banco degli stipendiari¹⁵⁶. Ugualmente il decreto sulla fideiussione degli armigeri del 1415, inviato ai maestri delle entrate e ai collaterali del banco di Milano, era stato trascritto "ad banchum stipendiariorum Mediolani in volumine ordinum ducalium dicti banchi"¹⁵⁷. Irreperibile risulta oggi il volume conservato presso la cancelleria dei maestri delle entrate ordinarie, riguardante la normativa fiscale (*iura magistratus ordinarii*), che l'Argelati descrive come un codice di grande mole, compilato da più mani, e scritto, nel periodo 1492-1512, dal cancelliere Giacomo Cambiaghi, che si trovava nel settecento in casa Sitoni; ugualmente irreperibili il volume contenente la normativa dei maestri delle entrate straordinarie di età sforzesca¹⁵⁸ e il *libro magno decretorum vicariorum generalium* di età viscontea¹⁵⁹.

Raccolte pubbliche si possono considerare invece quelle che hanno per oggetto i decreti che regolamentavano singole magistrature dello stato: i maestri delle entrate, i collaterali ducali, gli ufficiali delle bollette o gli esattori dell'imbottato, la notaria delle cause civili, o che raccoglievano decreti specifici, ad esempio quelli sulle biade¹⁶⁰.

Esiste infine un ufficio pubblico in cui i duchi di Milano registravano parte dei loro decreti: si tratta dell'ufficio degli statuti, noto poi come ufficio Panigarola dal nome della famiglia milanese che lo avrebbe gestito a partire dall'inizio del trecento¹⁶¹. In questo ufficio di registrazione comunale¹⁶² i signori fanno da subito ricopiare le loro leggi: i primi decreti infatti vengono registrati nel *libro albo incepto 1275*¹⁶³, e numerosi decreti di Luchino e dell'arcivescovo Giovanni sono citati come registrati in un libro di decreti conservato presso l'ufficio degli statuti¹⁶⁴. E da subito creano una loro serie, indicata con le lettere dell'alfabeto, in cui registrano, come è precisato negli statuti del 1396 *statuta, provixiones, refformationes, cride et ordinamenta*; infatti un decreto del 14 ottobre

¹⁵⁵ CAPASSO C., *Il referendario a Bergamo*, in *Raccolta di scritti in onore del prof. G. Romano nel XXV anno del suo insegnamento*, Pavia 1907, pp. 73-99. Anche Como conserva un registro di lettere al referendario dell'età di Filippo Maria, rilegato con altro materiale concernente i dazi.

¹⁵⁶ BAM, D 148 inf, c.102.

¹⁵⁷ ASM, *Statuti*,1, fasc. 6.

¹⁵⁸ Anche altre fonti fanno riferimento al codice; ad esempio in ASM, Trivulzio Archivio Novarese, 43, si trova scritto: "reperitur in volumine decretorum magistrorum extraordinariorum fo.766", a proposito di una relazione di Francesco Corti al Moro sulla roggia Biraga.

¹⁵⁹ AOM, *Atti pubblici vari*, 7. Il decreto del 1370 marzo 14 sul divieto di vendere ai non sudditi e di costruire fortificazioni era conservato nel volume ricordato a fo. 574, come annota una mano di metà quattrocento.

¹⁶⁰ BAM, I 41 inf, *Ordines sive statuta dominorum collateralium generalium* (manoscritto in pergamena del XVI secolo: contiene i 59 capitoli elaborati nel 1458 per famigli e berrovieri, oltre a decreti precedenti e successivi fino al 1530, a 21 capitoli risalenti al 1389 di *ordines ducales pro stipendiariis*, e al regolamento per castellani e connestabili del 1399). I decreti concernenti la notaria delle cause civili di Milano sono trascritti in BAM, *Trotti*, 309 (dal 1461 al 1566). ASCM-BT, *codice*, 1230 (decreti sui grani), *Ivi*, *codice*, 1397, ufficio delle bollette. Il regolamento di Filippo Maria sulle magistrature finanziarie è conservato in copia del tardo quattrocento in ASCM-BT,1219 (v. SANTORO C., *Ordini di Filippo Maria Visconti per l'amministrazione delle entrate ducali*, in *Studi in onore di A. Fanfani*, Milano 1962, vol. III, pp. 465-492) e ASPr, *Raccolta manoscritti*,126 (ufficio delle bollette); BCL, XXVIII, 17, decreti sulle biade dal 1386 al 1496.

¹⁶¹ Preziose notizie sull'ufficio e sulla presenza dei Panigarola in FERORELLI N., *L'ufficio degli Statuti del Comune di Milano detto Panigarola*, "Bollettino della Società Pavese di Storia Patria", XX (1920), pp. 1-43.

¹⁶² Vi si conservavano anche i capitoli del 1234 tra l'imperatore e la città, mutili della parte iniziale, come è precisato negli statuti che li pubblicano (BAM, B 19 inf).

¹⁶³ BAM, *Trotti*, 99, c. 23, si cita un decreto sui debitori, trascritto in questo libro, nel foglio 275. Si noti che il Ferorelli nell'articolo sopra citato (p. 19) circoscriveva la fondazione dell'ufficio *nella seconda metà del secolo XIII, non più tardi del 1285*.

¹⁶⁴ Ad esempio il decreto del 1340 che stabiliva le modalità di pagamento per chi aveva beni in diverse giurisdizioni (BAM, A 102 inf), quello del 1344 contro chi ruba i pegni (BAM, *Trotti*, 240, c. 68); quello del 1453 dicembre 23 sulle ingrossazioni (BAM, I 175 inf).

1377, riguardante lettere, statuti e decreti derogatori a lettere, statuti e decreti, era stato registrato all'ufficio degli statuti *libro carte signatum P fo 71*.

E si continuerà a registrare in volumi rigidamente distinti gli atti del signore e quelli delle magistrature del comune di Milano. Purtroppo una erronea rinumerazione archivistica ha fatto sì che oggi si abbia una sola serie; fin dall'origine invece le serie erano due, e i decreti signorili avevano una numerazione alfabetica per lettera semplice, mentre la normativa emanata dai funzionari comunali per lettera doppia¹⁶⁵. Attualmente si conservano quattro volumi per l'età viscontea e quindici per il periodo successivo¹⁶⁶; il primo volume che ha una numerazione coeva con la lettera A, e porta l'intestazione *Liber decretorum et alliorum offitii statutorum communis Mediolani*, ha decreti che iniziano dal 1370 e fu compilato probabilmente dopo l'incendio del 1385 che distrusse il materiale già conservato presso l'ufficio di provvisione. La serie dei registri, con questa numerazione per lettera, che - si badi, salta, ovviamente, i due registri prodotti dalla repubblica ambrosiana¹⁶⁷ - era nota ai curatori delle raccolte private di decreti di fine quattrocento-inizi cinquecento, che, spesso, fanno riferimento proprio a questi registri, indicandoli con la lettera alfabetica, la carta e il colore del registro. Tutti i controlli fatti concordano: cioè troviamo coincidenza nella lettera del registro e nella carta; purtroppo una rilegatura moderna, risalente a una trentina di anni fa, non ci permette di avere anche la conferma del colore.

La normativa ducale inviata a Milano veniva raccolta anche presso l'ufficio di Provvisione, ovvero presso il Vicario del signore che i Visconti avevano preposto all'ufficio comunale dei 12 di Provvisione. Più esattamente sembra di capire che fosse compito del vicario trascrivere i decreti nel libro degli statuti, mentre il podestà curava che fossero trascritti nel volume dei decreti.

L'obbligo, più volte reiterato, di trascrivere tutta la normativa all'ufficio degli Statuti, dopo che era stata gridata nei luoghi consueti, forse anche per la dispersione dei registri, fa sì che alcuni decreti non si ritrovassero già nel XV secolo. Nel codice degli statuti di Milano conservato presso l'Ospedale Maggiore e finito di trascrivere il 9 novembre del 1481, al capitolo 310 del libro IV *Extraordinaria*, che riguardava l'acquisto di beni dei cittadini di Milano, si trova questo appunto nel margine "istud statutum repertum in certis exemplis non est tamen in voluminibus statutorum existentium ad offitium Panigarollum".

Esistevano infine raccolte di decreti presso la camera ducale¹⁶⁸; infatti si trova spesso l'indicazione che i decreti di età viscontea dovevano essere trascritti all'ufficio degli Statuti e nei registri dei decreti. I registri di Filippo Maria, conservati a Milano, andarono perduti alla morte del duca¹⁶⁹;

¹⁶⁵ Ferorelli, nell'articolo citato, pp. 38-9, ricorda un inventario di questa serie di registri pubblicato dal governatore Cesare Picinelli nel 1643 (BAM, M 141) che segnalava allora 23 volumi; di questi due si erano perduti nel 1796 quando il governo austriaco ne portò a Vienna 21. Da una nostra ricerca risulta che della serie originaria, presente nel 1643, indicata con queste lettere alfabetiche: A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,PP,Q,R,S,T,V,VV,RX mancano oggi M (registro di 252 carte), R (160 carte), VV (32 carte); ma per il registro M esiste una parziale trascrizione in BNB, AG X 37. L'attuale registro 20, alias V, non sembra corrispondere all'originale della serie V, sia perché è molto più alto della serie, sia per il contenuto (doti e cittadinanze, oltre a statuti), sia perché stando Puccinelli era di carte 189 e questo invece è di almeno 286 carte. Appartengono a una serie diversa i registri CC,DD,EE,FF,GG,HH, oggi erroneamente inseriti con i numeri 21-26: sono frammenti anche pergamenei malamente rilegati insieme, dal 1399 al 1523, contenenti normativa emessa dalle magistrature comunali o specifica per Milano. Sono anche fuori serie (come rivelano le diverse dimensioni) gli attuali registri 5 e 6 (già 27, alias 19, e 27 bis) che non avevano appunto il numero di corda per lettera alfabetica, essendo i registri della repubblica Ambrosiana.

¹⁶⁶ ASM, *Registri Panigarola*, 1-4 (originariamente A-D, come da numerazione coeva) e 7-19 (numerazione coeva E-T), oltre a 27 e 28 (numerazione originale PP e RX).

¹⁶⁷ Il n. 5 attuale, già XXVIII, già NN, contiene le disposizioni dei Capitani della libertà da ottobre 1447 al dicembre '49; il registro 6, alias XXVII, già nella serie dei registri pertinenti agli uffici comunali, contiene ordini dei funzionari comunali da agosto 1447 al 12 febbraio 1450.

¹⁶⁸ Nel registro 2 dell'archivio Panigarola, un documento del 1412 viene registrato "ad archivum Camere ubi decreta domini ducis statutaque communis Mediolani sunt".

¹⁶⁹ Questi registri, che erano divisi per materia, come argomenta Bognetti, nel 1927, studiando uno di questi registri pergameneo, fortunatamente trovato nell'archivio Taverna, furono dispersi al momento della morte del duca. Questo, pervenuto in casa Taverna nel 1810, faceva parte a mio avviso della raccolta Custodi, lo storico che si era appropriato di materiale originario dell'archivio milanese, asportando codici, carte sparse, ma addirittura tagliando pagine e pagine dei registri ducali e delle missive, avendo avuto dal governo napoleonico libero accesso agli archivi per

quelli più antichi, a partire da Bernabò, erano conservati nella biblioteca del castello di Pavia e furono asportati al momento della conquista francese. Francesco Sforza, che nelle capitolazioni con le città e le comunità non aveva mai preso posizioni nette circa l'abrogazione o la conferma dei decreti viscontei, limitandosi a diplomatiche espressioni "vedremo, faremo come per le altre città...", dopo la pace di Lodi avrebbe ordinato al Consiglio segreto di raccogliere i precedenti decreti e di farli osservare "nonostante i capitoli di dedizione"¹⁷⁰, e nel 1457 avrebbe ordinato ai sindaci fiscali di raccogliere in un volume i decreti inviati alle singole città.

Fu Galeazzo Maria nel 1468 ad iniziare un'imponente opera di trascrizione per argomento di tutta la normativa emessa dai suoi predecessori. Come scrive il sindaco fiscale Giacomo Perego preposto all'operazione, tre cancellieri avevano fatto una copia, in volumi distinti, rispettivamente: dei decreti riguardanti confische, apprensioni e pubblicazione di beni pertinenti o venduti alla camera; dei decreti riguardanti frodi di biade; dei decreti per frodi di sale. Lo stesso Perego suggeriva di assumere altri tre scribi per i volumi riguardanti: a) i decreti sui feudatari, la pace di Costanza, le ragioni per le quali i feudi tornano al principe; b) i decreti civili; c) i decreti concernenti tesoriери, amministratori, sindacatori e ufficiali condannati al sindacato; ricordava inoltre che, con i volumi ripartiti per materia, il duca avrebbe potuto trovare subito, senza perdita di tempo, quello che cercava, e lo invitava anche a scrivere all'ufficio di Provvisione e ai Panigarola, perché mandassero i decreti conservati presso di loro¹⁷¹. L'anno dopo, per maggiore completezza, si invitavano i sindaci fiscali delle singole città a inviare copia dei decreti in loro possesso, per compilare un volume che contenesse tutti i decreti inviati alle città¹⁷². L'operazione così avviata avrebbe dato origine a molti preziosi codici, basta pensare all'elenco degli ufficiali nominati in tutti gli uffici dello stato a partire dal 1450, che ha permesso a Caterina Santoro di ricostruire l'organigramma delle magistrature sforzesche, ma la grave dispersione dei registri ducali rende difficile ricostruire l'opera di Galeazzo Maria¹⁷³. La nuova raccolta di decreti non significava decadenza dell'ufficio degli statuti, ma ancora nel 1474 si precisava che grida, provvisioni, decreti dovevano essere registrate lì il giorno dopo che erano state gridate al broletto e nei luoghi consueti, mentre i maestri delle entrate avevano tempo due mesi per registrarvi la normativa sui dazi ¹⁷⁴. E nel 1490 il decreto che stabiliva che le donazioni potevano passare ai soli figli e discendenti maschi veniva inviato ai notai e governatori degli statuti di Milano perché lo pubblicassero nei luoghi consueti e lo registrassero nel volume degli altri decreti¹⁷⁵.

Sembra materiale legato a questa iniziativa un indice, stilato da almeno tre mani, di decreti compresi tra il 1343 e il 1455, estratti rispettivamente da un libro di decreti ducali (con materiale dal 1386 al 1437), da un libro conservato all'ufficio degli statuti (1396-1452), da un *libro rubeo modi minoris decretorum ducalium* (che conteneva tra l'altro la normativa sulle acque¹⁷⁶), dagli statuti di Milano, dal volume degli ordini ducali del banco degli stipendiari¹⁷⁷. Documentazione relativa a queste raccolte sembra anche il materiale, di cui Ferorelli pubblicò un indice che non dà

scrivere una storia di Francesco Sforza e della Repubblica Ambrosiana. La documentazione raccolta dal Custodi è in parte conservata alla biblioteca nazionale di Parigi, *Manoscritti italiani*, rilegata in una dozzina di volumi, in parte dispersa alla biblioteca Ambrosiana di Milano e non sempre identificata come di provenienza Custodi (stiamo da alcuni anni lavorando all'individuazione di queste carte).

¹⁷⁰ BAM, S 210 inf, cc. 175-179 (si tratta di materiale Custodi).

¹⁷¹ ASM, *Sforzesco*, 1606. Il Perego precisava che questi due uffici avrebbero avuto decreti "che facilmente non sariano nel volumo della Camera, né nel mio volumo", confermando l'esistenza di una raccolta di decreti presso la Camera ducale e presso l'ufficio del sindaco fiscale.

¹⁷² ASM, *Comuni*, 70, lettera del sindaco di Pavia che invia i decreti richiesti; per l'ordine '69 marzo 7, Villanova, rimando a RM, 89, fo. 184.

¹⁷³ Identificabili oggi in A n.1 dupl, A n.1 alias RR, H alias R, O alias FF, P alias Q e Q alias EE.

¹⁷⁴ TAM, 197.

¹⁷⁵ BAM, I 96 suss, c. 233.

¹⁷⁶ Questo codice lo troviamo più volte citato; nel 1447, al tempo della repubblica ambrosiana, si richiama un decreto lì contenuto (*in libro modi minoris*), inserendo nell'indicazione del volume un significativ \emptyset lim tra le parole *decretorum* e *ducalium* (ASC, Archivio Comunale, *Vetera Monumenta*, 47).

¹⁷⁷ ASM, *Statuti*, 1, fasc. 6.

conto della sua ricchezza¹⁷⁸, in cui sono elencati decreti e disposizioni ducali, in ordine cronologico, su disparati argomenti (denunce, giuramento di ufficiali, notai, mercanti, anziani della parrocchie, fertilizzanti, biade..); poiché per ciascuna disposizione si precisa la fonte da cui è tratta, è possibile stabilire che c'erano libri di grida e decreti, in carta o in pergamena, a partire dal 1330, oltre ai libri di decreti conservati al Panigarola, e a diversi libri degli statuti di Milano¹⁷⁹.

4) *Codici di statuti e di decreti appartenenti a privati*

Nelle biblioteche e negli archivi di stato (inseriti qui surrettiziamente) sono oggi conservate numerose copie di statuti, trascritti da privati, posseduti da privati. Questi statuti si distinguono da quelli pubblici, perché contengono il solo testo statutario senza i decreti; questi stessi personaggi infatti, notai, giudici, funzionari, consiglieri segreti, avevano un proprio codice di decreti¹⁸⁰; non abbiamo trovato fino ad ora raccolte personali di *Consilia*¹⁸¹. Si tratta, proprio perché sono sillogi ad uso personale, di raccolte molto diverse tra loro, elaborate in funzione della professione, direi specialistiche: alcune contengono decreti su specifici argomenti, altri decreti pertinenti a una sola città.

Possedeva il codice degli statuti e il codice dei decreti Guglielmo Mazola, un notaio piacentino, più volte sindaco della comunità e anziano. Lo statuto, in parte autografo, ha una lunga premessa sulle motivazioni che spinsero alla rielaborazione degli statuti: dispersione dei codici, incertezza del diritto ecc.; nel libro dei decreti, in parte autografo, è raccolto materiale normativo dal 1418 agli anni settanta¹⁸². Possedeva un libro di statuti, che non ci è pervenuto, anche il notaio Giovanni Ambrogio Ajroldi da Robbiate, che tra l'altro esercitava al seguito del capitano del Seprio; proprio per questa attività aveva fatto compilare dal suo pronotario un volume di soli decreti civili¹⁸³. E statuto e decreti (scritti questi per uso suo e dei suoi amici) possedeva il notaio Francesco Cortesi di Brescia¹⁸⁴.

¹⁷⁸ Ferorelli, *Gli antichi statuti*, cit., pp. 180-4, identificato come repertorio statutario.

¹⁷⁹ ASM, *Statuti*, 3, si tratta di circa 300 carte. Le grida sono ancora oggi conservate nel fondo Panigarola, ma partono dal secolo successivo. Nelle cartelle 1 e 2 del fondo *Statuti*, che raccoglie materiale proveniente dall'Ufficio degli statuti, si conservano, oltre a frammenti di statuti milanesi, già ricordati a nota 35, gli statuti delle acque di metà trecento, con decreti del 1361-66, regolamenti per la riscossione dei dazi e un manoscritto di più mani di decreti ducali in massima parte viscontei.

¹⁸⁰ Molti sono stati segnalati da VILLATA DI RENZO G., *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Atti del Convegno internazionale (Milano, 28 febbraio- 4 marzo 1983), Milano 1983, vol. I, pp. 147-169, pp. 147-9, nota 8, che qui riportiamo tranne due, trattandosi in un caso di un titolare di cancelleria e nell'altro di un codice di privilegi della famiglia fatto fare da Bartolomeo Calco, primo segretario. BAM: P 150 sup, 183 sup, D 59 suss, I 41 inf, I 175 inf, A 102 inf; BAM, *Trotti*, 96, 99, 101, 309, 317 e ASCM-BT, *codici*, 1309 e 1510.

¹⁸¹ Una raccolta di *Consilia* apparteneva invece al legum doctor padovano Francesco de Chizolis, vicario del podestà di Belluno nel 1464 (Romano A, *La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro. Alcuni consilia inediti del manoscritto Venia, biblioteca marciana, latino 2324*, in AA. VV., *Studi in memoria di M. E. Viora*, Roma 1990, pp. 605-634.

¹⁸² Il libro di decreti in ASPC, *Raccolte di atti costitutivi della antica comunità*, 1, fasc. a; il libro di statuti in BCPc, *Pallastrelli*, 30 I, contiene i primi due libri degli statuti, parte del terzo e gli statuti dei mercanti del 1341; pagine autografe del Mazola sono anche in BCP, *Manoscritti comunali*, 16.

¹⁸³ ASM, *Registri Ducali*, 212; inserito in questa serie nel 1866, quando fu acquistato da un libraio antiquario di Busto Arsizio, è segnalato dall'Argelati (Argelati F., *Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium*, Mediolani 1754, voll.II, colonna 11) nella biblioteca Archinto. Apparteneva a un notaio residente a Milano (si vedano in ASM, *Notarile*, 4272-76, i pochi atti rogati dal 1485 al 1498). Il registro, compilato nel 1489, trascritto in gran parte da un suo pronotario, Lanfranco Regni, era probabilmente un prontuario per la sua attività di notaio al seguito di capitani del contado; contiene infatti decreti civili raccolti, senza ordine cronologico e spesso neppure tematico, riguardanti in particolare frodi fiscali, che vanno dagli anni '30 del trecento agli anni '90 del quattrocento. Oltre a 353 decreti, vi sono un centinaio di altri documenti: grida, lettere, cassazioni, revoche, privilegi... e ancora un testo della Sinodo del 1311 di Cressone della Torre, in una versione non perfettamente coincidente con il testo pubblicato nei *Rerum Italicarum Scriptores*, IX/III, l'*Epistola sancti Bernardi*, oltre al diploma dell'imperatore Venceslao a Giangaleazzo del 1396.

¹⁸⁴ LONATI G., *Stato totalitario alla fine del secolo XIV. Illustrazione storica di un codice bresciano di decreti viscontei*, Brescia 1936 (supplemento ai "Commentari dell'Ateneo di Brescia" per il 1935); il codice 1044, già in archivio di stato, scritto dal notaio Lanfranchino de Oldofredis, raccoglieva i decreti emanati tra il 1385 e il 1394. Gli statuti del 1385 sarebbe stati scritti da questo stesso notaio.

Tra i proprietari di raccolte di decreti segnaliamo per Pavia Giovanni *de Pigaciis*, il cui codice di decreti che arriva fino al 1539, riporta l'indice dei 53 decreti che erano stati stampati nel volume degli statuti, e nella parte finale conserva 10 pagine a stampa dei decreti concessi dal Moro a Pavia nel 1495. E' anonima, non escluderemmo di provenienza pubblica, una raccolta di decreti riguardanti la sola città di Pavia, stesa da diverse mani tra metà quattrocento e l'inizio del cinquecento, che contiene decreti tra il 1378 e il 1503; il volume fu acquisito da Giacomo Sacco un causidico pavese, mandato a giurare fedeltà al re di Francia¹⁸⁵. Di Bernardino *Podus* è una piccola raccolta di decreti, rilegati in pergamena, compresi tra il 1386 e il 1489, scritta nel 1488 per il giureconsulto Agostino Cambiagio¹⁸⁶. Sono rimaste alcune raccolte di decreti ducali inviati alle singole città, forse opera di privati. Per Como ne conosciamo due: una raccoglie 123 decreti, emanati tra il 1382 e il 1402; un'altra, contenuta in un codice molto curato, nella prima parte presenta la trascrizione di 185 decreti inviati a Como tra il 1382 e il 1442 (e per alcuni, ad esempio quello delle cause civili del 1386, c'è la precisazione che deve essere inserito negli statuti), nella seconda invece ai decreti si alternano brani di storia politica cittadina, ad esempio i capitoli con i Rusca, tratti, come abbiamo potuto verificare, dai primi sei registri delle lettere ducali¹⁸⁷. Per Novara è rimasto un bel codice di inizio cinquecento di ben 518 carte, con decreti da metà Trecento al 1515¹⁸⁸. Si è già ricordata la piccola raccolta del notaio cremonese Fiastri, conservata tra i suoi atti, con decreti dal 1378 al 1390.

Singolare è il codice Opizzone, due grandi volumi, conservati oggi presso la Curia vescovile di Tortona, scritti da Lorenzo Opizzoni, causidico e cancelliere del comune, e dai suoi figli (molte mani diverse si alternano nel codice), cui il padre dettava i documenti *extracta a quodam libro veteri*, come ci fa sapere il figlio Dertonino, in una nota datata 10 marzo 1494¹⁸⁹. Questo codice, che contiene in diverse pagine sparse la notizia della morte di noti personaggi tortonesi, fu composto tra la fine del '400 e i primi decenni del cinquecento *pro memoria rerum antiquarum*. Finora sottovalutato dalla storiografia locale, contiene invero tutte le lettere di nomina dei funzionari ducali, una numerosa serie di gride, lettere ducali, decreti, e brani di statuti, dall'inizio del trecento in avanti. Dallo spoglio della documentazione si evince che anche a Tortona certi decreti venivano trascritti nel libro degli statuti, che non ci è rimasto, che anche a Tortona c'era il registro *decretorum et ordinum*, dove venivano trascritti i decreti ducali, e un libro per le gride ducali, conservato presso l'ufficio del podestà.

Forse di proprietà del causidico milanese Lantelmo Trivulzi è una raccolta di decreti compresi tra il 1355 e il 1534, che contiene alle carte 216-221 una sua *practica*; il codice comprende decreti viscontei fino a carta 142, seguono, scritti di altra mano, decreti sforzeschi e di Francesco II di Francia¹⁹⁰. Ancora di un privato, un Catelano (forse un Cotta), è un codice con decreti dal 1345 al

¹⁸⁵ Per il *Pigaciis* (BAM, Trotti, 317). BCPv, A III 30 (legato Bonetta). Il codice presenta la nota di possesso autografa nel frontespizio; ancora autografo nel margine di carta 269 *Iacobus Saccus*, in corrispondenza della nomina, con altri pavesi, a giurare a Luigi XII; sempre la sua mano a carta 270 verso, quando si riferisce che fu incaricato di leggere i capitoli dati dal re in latino e in volgare, ha scritto nel margine sinistro "ascendit in altum Iacobus Sac". Si tratta probabilmente del causidico, già sindaco fiscale a Pavia, consanguineo di Brunoro Pietra, uno dei favoriti del Moro, che rimosso dalla carica alla venuta dei francesi, chiederà successivamente un posto di segretario nella cancelleria del Senato (ASM, *Famiglie*, 162).

¹⁸⁶ BNB, *Manoscritti Morbio*, 151; contiene alcune notizie biografiche finale, da cui si ricava che era figlio di una Torti, si era sposato con una Cristiana di Montedondone e aveva avuto cinque figli tra il 1491 e il 1505.

¹⁸⁷ Rispettivamente BAM, D 48 inf e ASCM-BT, *codici*, 1268. La seconda parte, contiene materiale dal 1417 al 1433, estratto dai registri di lettere ducali di Filippo Maria Visconti, ora in ASC, Archivio comunale, *volumi*, 57 e seguenti.

¹⁸⁸ Biblioteca Reale di Torino, *Statuti italiani*, 19; già della chiesa di san Matteo di Novara, il codice era appartenuto nel '600 ai giureconsulti Clemente e Giacomo Tiberto Cattaneo, padre e figlio.

¹⁸⁹ Ho visto il manoscritto nelle fotocopie conservate al dipartimento di Paleografia dell'università di Pavia. Pochissime indicazioni sul codice in MAJOCCHI R., *Frammenti cronistorici tortonesi di Lorenzo e Dertonino Oppizzoni*, "Bollettino della società per gli studi di storia, economia, arte nel tortonese", fasc. VIII (1905), pp. 5-41, che trascrive la nota di Dertonino; quest'ultimo entra nel collegio dei notai nel 1494 (come risulta dalla matricola del collegio che ho visto in fotocopia presso il dipartimento di Paleografia di Pavia).

¹⁹⁰ BAM, P 183 sup; nella parte finale si trova un decreto a stampa del 1534 di Francesco II, mentre alle carte 171-173 è trascritta una poesia di Guido Taverna sulle decime. Questa stessa poesia compare anche nel codice degli statuti di Milano in AOM, *codici*, 4, risalente al 1481, alla fine del libro degli Straordinari con questa precisazione "precedenti

1486 (per i decreti più vecchi il riferimento è agli statuti di Milano del 1351 e ai libri dell'ufficio degli statuti)¹⁹¹. Apparteneva al notaio milanese Geronimo Visconti il codice con decreti dal 1382 al 1499, importante soprattutto perché indicizza numerosi decreti qui non trascritti, ma conservati in diversi uffici pubblici o presso privati¹⁹². Ancora un notaio, Galeazzo Biglia, possedeva la raccolta di decreti compresi tra il 1344 e il 1498, che contiene i decreti viscontei e sforzeschi a favore di Monza¹⁹³. Erroneamente indicato come "statuti di Milano e Monza" è un codice bipartito, che raccoglie nella prima parte una piccola raccolta scritta nel trecento di decreti viscontei, e nella seconda parte, scritta alla fine del quattrocento, numerosi decreti viscontei e sforzeschi, compresi tra il 1338 e il 1495, con diversi riferimenti a decreti per Monza a partire dal 1334¹⁹⁴.

Nella sezione "Grida e citazioni" del fondo *Panigarola*, ora presso l'Archivio di Stato di Milano, è conservato un codice di decreti di proprietà del notaio milanese Filippo da Liscate, in origine allegato alla sua rubrica, ma inserito qui dal riordinatore del fondo. Il volume, un manoscritto cartaceo di 170 carte, apparteneva a un notaio, di cui il Liscate cancellò il nome, è una raccolta di decreti viscontei e sforzeschi, scritti da mani diverse (con l'eccezione di un gruppo di decreti del Moro del 1495 che sono a stampa), concernenti in particolare doti e successioni, i regolamenti sulle notarie civili, criminali, delle vettovaglie e dei danni dati¹⁹⁵.

Risale al 1527 un codice complesso contenente una piccola raccolta di decreti dal 1321, un *compendium diversorum*, ossia una pratica per le cause ordinarie, opera di Francesco Gritti, con molti esempi di procedimenti datati al 1523, un indice dei capitoli delle *Institutiones*, una cronistoria di Milano dal 1277 al 1527, una descrizione dei continenti e delle città più importanti, e lo Zodiaco¹⁹⁶.

Ricordiamo da ultimo i codici milanesi senza nota di possesso; *Decreta communis et districtus Mediolani* aveva intitolato la curatissima raccolta di decreti, compresi tra il 1369 e il 1486, una mano quattrocentesca¹⁹⁷. *Decreta et statuta facta per predecessores nostros* è un codice altrettanto curato scritto nel quattrocento, con decreti viscontei compresi tra il 1341 e il 1441, che ha un indice iniziale steso intorno al 1519¹⁹⁸. Di provenienza Trivulzio, ora conservati alla Biblioteca Ambrosiana, sono alcuni codici *Trotti*: oltre ai già citati 96, 99, 317, il 240 raccoglie prevalentemente decreti viscontei a partire dal 1344 (tra i quali segnaliamo quelli per i mercanti del 1439 e del 1444) e il 309 riguarda i decreti sulla notaria delle cause civili emessi tra il 1461 e il 1515.

Proprio perché registrati in sedi diverse, in volumi diversi, conservati presso uffici diversi, che avevano subito saccheggi e incendi (particolarmente grave quello del 1385 dell'ufficio di Provvisione a Milano), le raccolte costituite da privati per loro uso diventano una fonte esse stesse.

tractatu extraordinariorum adest rubrica generalis tractans de decimis, visum est huic vicino loco inserere hec carmina de decimis tractantia, que compari in alio volumine extra materiam statutorum communis Mediolani videlicet" e alla fine del testo è riportata l'attribuzione a Guido Taverna. Lantelmo Trivulzio, è ricordato sia nel codice Aioldi che in quello di Geronimo Visconti, in relazione a una protesta dei giurisperiti di Milano che si erano opposti a una delibera viscontea che imponeva all'enfiteuta, prima di cedere il bene, di chiedere l'approvazione ducale.

¹⁹¹ BAM, I 175 inf. Il codice, acquisito nel 1817 dalla biblioteca Ambrosiana (la carta ove era il nome del precedente possessore è stata tagliata), riporta questa indicazione "copia autentica che io Catelano feci fare è in casa", il nome di Angelo Panigarola, che era notaio all'ufficio degli statuti nel 1474, e la precisazione che dai libri conservati all'ufficio degli statuti risulta una sospensione delle cause per 70 giorni.

¹⁹² BAM, P 150 sup; la nota di possesso è scritta a p. 315, nella parte finale del codice che contiene l'incunabolo con la normativa del 1495. Il Visconti è ricordato nel 1513 come scrittore degli esecutori delle condanne presso la camera straordinaria e nel 1514 come notaio e cancelliere della camera straordinaria (Santoro, *Gli uffici*, cit., pp. 401-2).

¹⁹³ BAM, I 96 suss (provenienza Mellerio). Gli atti notarili del Biglia, compresi tra il 1531 e il 1566, sono attualmente irreperibili, forse sono andati bruciati negli anni '40. Il codice contiene anche un decreto del 1523 trascritto dal notaio Giovanbattista Carcano.

¹⁹⁴ BAM, A 102 inf. Il codice è dall'origine in Biblioteca, perché porta la scritta *Olgiatus vidit 1603*.

¹⁹⁵ ASM, *Panigarola*, Grida e citazioni, 114 bis.

¹⁹⁶ BAM, *Trotti*, 99.

¹⁹⁷ ASCM-BT, *codice Trivulziano*, 1510.

¹⁹⁸ ASCM-BT, *Nuovi acquisti*, 155. Il codice appartenente, come risulta dall'ex libris alla biblioteca Caproni di Vizzola; è stato acquistato nel 1974.

Ad esempio, nella parte finale di una di queste raccolte, si riporta in 40 carte l'elenco di decreti non trascritti nel volume, e per i quali però si indica anche il luogo di conservazione. Questi si trovavano presso l'ufficio degli statuti, che qui viene già chiamato semplicemente ufficio Panigarola, nei registri A-E, presso l'ufficio di Provvisione nel *libro magnum asidum*, presso i maestri della camera straordinaria in un libro di decreti costituito da 392 carte e presso l'avvocato Lorenzo Martignoni in un libro da lui posseduto di 130 carte¹⁹⁹. Anche il compilatore del codice di decreti pavesi, poi di Giacomo Sacco, scrive "ita vidi et legi in decretis Sganzoli in folio VI"²⁰⁰.

Tra i codici manoscritti degli statuti, ricorderemo quello del notaio milanese Giovanni Marco Birago, che nel 1498, scriveva e miniava gli Statuti civili "ad utilitatem sui et amicorum quorum"²⁰¹, quello del notaio lodigiano Giovanni Tiraboschi, promotore con il Sacco della stampa degli statuti nel 1537, trascritto da lui medesimo tre anni prima della stampa²⁰². Opera di un novarese, Matteo Nibbia, è la trascrizione coeva degli statuti di Novara²⁰³. Appartenevano, o li aveva avuti tra le mani il notaio piacentino Pietro di Bilegno, che era stato anche nel 1422 uno dei quattro *dictatores* della comunità, i sei libri degli statuti di Piacenza del 1323-45, rimasti in questa unica copia²⁰⁴. Ancora un notaio, Pietro Domenico de Mussi, nel gennaio 1466 aveva finito di trascrivere i sei libri degli statuti piacentini²⁰⁵, e sempre a metà quattrocento il notaio Guglielmo Mazoli aveva curato la copia di alcuni libri statutari di Piacenza²⁰⁶. Certamente erano due giuristi Geronimo Arcelli, e Geronimo Brachiforti, membri di nobili famiglie piacentine, che fanno disegnare il loro stemma in apertura ai codici contenenti gli statuti di Piacenza; il Bracciforti anzi si fa autenticare il codice dai quattro notai e dittatori del comune piacentino, che attestano che è la copia del codice conservato in archivio²⁰⁷. Il causidico Giovanfrancesco Piperelli possedeva il codice degli statuti di Como del 1458, che era stato scritto nel 1486 dal notaio Nicolò Benedetto de Cossis²⁰⁸; ancora un notaio comasco, Giovan Battista Casanova di Gravedona, possedeva "ad usum mei et eiusque amicorum", una copia degli statuti del 1458, conservato ora presso la biblioteca del senato, mentre un giurista comasco del tardo quattrocento possedeva un codice curatissimo degli stessi statuti²⁰⁹. Potrebbe essere il codice della comunità di Gravedona lo statuto, conservato in biblioteca Ambrosiana, con uno stemma di Como nel fondo della prima pagina, che riporta patti tra i grabellonesi e la lega grigia, oltre a un decreto inviato nel 1475 a Gravellona e riguardante i testamenti²¹⁰. Il giureconsulto Bartolomeo Moroni possedeva una elegantissima copia degli statuti

¹⁹⁹ BAM, P 150 sup.

²⁰⁰ BCPv, A III 30, c. 135. Ricordiamo due raccolte pubbliche pavesi di decreti, incomplete, in BCPv, A II 11 che contiene oltre a decreti da Filippo Maria a Luigi XII, un formulario notarile e un titolare di cancelleria, A II 22 con decreti dal 1444 a fine '400, insieme ai capitoli con Luigi XII.

²⁰¹ Il codice manoscritto è conservato in BAM, E 152 sup, porta sul frontespizio la faccia dipinta di S. Ambrogio e si apre con l'elenco dei causidici del 1502. La frase citata è a c. 109, dopo la data 20 ottobre 1498 che chiude gli statuti civili; seguono gli statuti *in iurisdictionibus* di Luigi XII di Francia; il codice si chiude con i nomi di notai cassati e sospesi, con l'elenco degli abati, degli anziani e dei cancellieri del collegio dei notai dal 1503 al 1526.

²⁰² BCL, XXVIII, 16.

²⁰³ BAM, & 158 sup, il Nibbia nell'ultima pagina annota la ricostruzione del muro dell'orto della sua casa nel 1502; prima degli statuti del collegio dei giurisperiti inserisce l'elenco del collegio degli avvocati e giuristi al 1494. Il codice è molto curato, basta vedere la pagina iniziale e le lettere di apertura dei singoli capitoli. Sembra sconosciuto alla storiografia statutaria novarese.

²⁰⁴ BUPv, *Aldini*, 263; si chiudono con le denominazioni dell'uomo secondo le diverse età.

²⁰⁵ BCPc, *Landi*, 174.

²⁰⁶ BCPc, *Pallastrelli*, 30; il codice contiene solo i primi due libri e parte del terzo, oltre agli statuti dei mercanti del 1341. Il Mazoli, che postilla il volume con note marginali, lo trascrive solo parzialmente; è probabile che, come l'Airoidi, avesse affidato la stesura ai suoi pronotari.

²⁰⁷ *Ivi*, 25, è il curatissimo testo del Bracciforti, trascritto dal notaio Michele Gariverti, il 17 ottobre 1421; i quattro notai sono il già citato Bilegno, Martino Gallo, Bartolomeo Oliari e Pietro Cimonello. *Ivi*, 34, il codice dell'Arcelli.

²⁰⁸ Biblioteca Reale di Torino, *Statuti italiani*, 58, c. 42 nota di possesso e c. 186 nota dello scriba.

²⁰⁹ BCC, 2.4.30; il codice, di provenienza Riamondi, presenta in fondo alla prima pagina un disegno di una bilancia a due piatti, mentre nella prima pagina degli statuti civili è disegnato un uomo che legge un libro, incorniciato da una corona di alloro, delimitata a destra e a sinistra da una gamba, che richiama forse il cognome del proprietario.

²¹⁰ BAM, H 234 inf; può essere stato in origine uno statuto creato per la città di Como, ma passato a Gravedona perché lo scriba aveva commesso diversi errori, dimenticandosi di trascrivere alcuni capitoli, aggiunti successivamente. Qui si

del 1396 di Milano²¹¹; molto curato, con annotazioni marginali, pressoché completo (mancano solo gli statuti dei mercanti di lana); con un indice dettagliato, che raggruppa i singoli capitoli per argomento, è lo statuto di Milano, con nota di possesso del notaio e segretario del senato Princivalle Monti²¹². Semplici copisti, più che proprietari sembrano i notai parmensi Filippo Cernitore e Giberto de Gibertis²¹³. Riportano in una carta interna il nome del giureconsulto Giorgio Torti un volume di statuti civili e criminali di Pavia²¹⁴; scritta dal notaio Bernardino dei nobili di Frascarolo è la copia cartacea degli statuti pavesi posseduta dal notaio di Pavia Benedetto di San Gregorio.

Notai e giuristi, e pochi enti ecclesiastici (il monastero pavese di S. Tommaso e Apollinare, la chiesa novarese di S. Matteo) possedevano, spesso *insieme con gli amici*, questi preziosi codici di decreti e di statuti.

Quanto alle opere a stampa ci limiteremo a pochi esempi di possessori privati, tutti notai e giuristi. Un notaio milanese Bernardino Bossi possedeva gli statuti delle vettovaglie stampati nel 1480²¹⁵; Antonio e poi Giacomo Filippo Cattanei possedevano una copia degli statuti milanesi del 1480, ricca di note marginali²¹⁶. Certamente di un giurista il codice milanese del 1480, con molte note marginali a penna, tra le quali citiamo, riguardo allo statuto sulla donna che si sposa fuori dallo stato "de isto statuto vide in meo decisionario decis. 1454"²¹⁷. Ancora un giurista, forse Gaspare de Castelletto come appare da una nota marginale, era il proprietario di un volume, da giurista, ovvero a margini ampi, degli statuti di Milano del 1498 e del 1502 stampati da Alessandro Minuziano, che riportano, soprattutto nel libro dei civili, molte note ai margini e richiami a sentenze, ad esempio del 1535²¹⁸. In pergamena, a margini larghi, con miniatura, il codice degli statuti di Milano del 1498-1502, stampato dal Minuziano, forse di un privato, dal momento che fa riferimento a una sentenza del 1547, riportata anche per esteso in fondo al volume, sulla costruzione di un muro tra due confinanti in città²¹⁹. Il giurista Giovanbattista Moro possedeva *cum amicis* gli statuti milanesi del 1512 stampati ancora da Minuziano, a spese dei fratelli Mantegazza²²⁰. Il giurista parmense Bartolomeo a Prato possedeva ben due copie della versione a stampa del 1494 degli Statuti di Parma; la prima con uno stemma miniato, iniziali miniate dei singoli libri, e ornamenti a penna rossa era la copia da biblioteca, mentre la copia d'uso, ricchissima di annotazioni marginali, con riferimento a Baldo, Angelo, Barba, ecc. era stata ingrandita inserendo un alto margine cartaceo attorno ai singoli fogli per avere più spazio da scrivere²²¹.

dice che gli statuti devono essere osservati a partire dal 1458 (c. 2 v), e a carta 13v e seguenti si elencano tutti gli anni di guerra e di pestilenze a partire dal 1403.

²¹¹ BAM, B 19 inf., a c. 42 è trascritta la nomina dello Sforza a duca di Milano fatta dalla comunità l'11 marzo 1450.

²¹² ASCM-BT, *Codici archivio*, A 1. Si noti che la stessa articolazione in sottogruppi è presente nel codice AOM, codici, 4. E' probabile che le note marginali siano di mano del figlio di Princivalle, Geronimo, giureconsulto e senatore.

²¹³ ASPr, rispettivamente *Statuti*, 660, Biblioteca Palatina, 639. Questo secondo è comunque appartenuto a un privato, probabilmente un notaio, perché gli Statuti civili sono tutti postillati e nella parte finale sono elencati i prezzi dei diversi strumenti notarili.

²¹⁴ BAM, I 333 inf., a c. 89, nel margine, la scritta *d. Georgius de Tortis*.

²¹⁵ ASCM-BT, Incunabolo B 89, c. 24 nota di possesso.

²¹⁶ ASPr, *raccolta manoscritti*, 124.

²¹⁷ ASCM-BT, *incunaboli*, A 1, c. 148 v.

²¹⁸ BNB, AG.XIV.43; a c. 144 troviamo scritto erroneamente: *impresso 1398 novembre 10*.

²¹⁹ ASCM-BT, Incunabolo Archivio A 3/1 dello stesso formato del codice precedente; la nota alla sentenza, riguardante un muro tra due confinanti in città, è a c. 103. Per la miniatura si veda BISCOTTINI P.-CRIVELLI L.-ZUCCHI S., a cura di, *Sant'Ambrogio .L'immagine e il volto. Arte dal XIV al XVIII secolo*, Marsilio, Venezia 1998, n. 11 (gentilmente segnalatomi da M. Zaggia).

²²⁰ BAM, SQZVI 45.

²²¹ Biblioteca Palatina, incunaboli 534 e 632.

5) Osservazioni di chiusura

Dopo le ricerche della scuola giuridica milanese, da Massetto, a Zorzoli e Villata²²², e in particolare di Claudia Storti e di Ettore Dezza, il rapporto tra leggi del principe e leggi della città, ovvero tra decreti e statuti sembra chiaro. Ogni acquisizione di terre o città porta nel ducato visconteo-sforzesco all'immediato rinnovo degli statuti da parte di commissioni di statutori locali, in cui i giureconsulti sono scarsamente rappresentati, statuti peraltro soggetti alla vincolante approvazione del signore e dei suoi consiglieri in età viscontea, del signore e del consiglio segreto in età sforzesca. Rinnovo, conferma o riforma degli statuti non sempre vuol dire rielaborazione di tutti i libri statutori, ma spesso esprime una riforma limitata, diretta incisivamente sulle magistrature comunali; si interviene in genere sulle modalità di nomina dei consigli, sul numero dei consiglieri, delegando il potere locale a consigli sempre più ristretti per un maggiore controllo politico.

Non solo, ma le riforme locali trovano in genere espressione nell'emanazione di decreti, che qualche volta sono rivolti alle singole città, talora su sollecitazione periferica²²³, molto più spesso, però, questi provvedimenti, che riguardano la giustizia, le tasse, la sicurezza dello stato, hanno carattere generale, e comunque una capacità normativa e regolativa superiore a quella degli stessi statuti, che pure erano stati approvati dal signore. In tutti gli statuti rinnovati, ma anche a conclusione di semplici addizioni, compare la precisazione finale che nonostante l'avvallo del signore "per aliqua statuta non derogetur decretis Domini nostri". Nella graduazione delle fonti del diritto i decreti prevalevano sullo statuto; e, secondo quanto scriveva al podestà di Reggio nel 1371 Giangaleazzo Visconti, mancando i decreti si doveva ricorrere agli statuti, e in caso di deficienza degli statuti al diritto comune.

Se, come abbiamo visto, Bernabò, nel promulgare a metà trecento gli statuti di Cremona, rapportava la sua volontà a una "lex animata statutaria, executoria, interpretatoria, declaratoria, abrogatoria... et quod pro lege statutaria debeat inviolabiliter observari", Luchino nel promulgare gli statuti di Tortona aveva precisato altrettanto esplicitamente "quicquid dixerit fecerit vel mandaverit fit lex et pro lege debeat observari et lex sit derogatoria omnibus statutis positus in hoc volutine"²²⁴. E le città erano ben consapevoli di non avere "ius condendi statuta nova absque licentia domini"²²⁵; così come era tacitamente riconosciuto (nel solo caso di Como esplicitato nella rubrica 343: "quod ultima statuta derogent prioribus sin in aliquo et in eo in quo sibi contradicant tantum") che l'ultimo statuto in ordine temporale abrogava i precedenti, e, ovviamente, anche i decreti *repugnantia* ai nuovi statuti²²⁶.

Su questa strada aperta dai primi signori di Milano si continuerà con fermezza. Claudia Storti in una pionieristica indagine sul processo civile ha messo in luce come quella normativa fosse estesa a tutto lo stato; Dezza suggerisce addirittura di parlare di "diritto comune" dello stato, riferendosi appunto ai decreti signorili; e fin dal 1981 Maria Carla Zorzoli scriveva: "Tutti gli interventi legislativi che riguardano l'amministrazione della giustizia nel territorio presentano linee di continuità precise e unidirezionali"²²⁷.

Come appare anche dagli statuti a stampa, che presentano in genere una sezione finale dedicata alle leggi e ai decreti signorili, è innegabile "la decadenza del fenomeno statutario nei secoli XV-

²²² "Al vertice della gerarchia delle fonti in posizione di assoluta preminenza si collocava la legislazione principesca" scrive in *La vita del diritto nella Milano del tardo '400*, cit., p. 147.

²²³ BAM, I 333 inf.

²²⁴ Dezza E., *Gli statuti di Tortona*, cit., p. 335, nota 194.

²²⁵ ASM, *Comuni*, 3, Alessandria in una supplica di fine quattrocento presentata da malgari poveri e molti cittadini contro una riforma che aggravava le pene per danni dati, che era stata promulgata da alcuni consiglieri, senza l'intervento del consiglio dei 200 e senza la licenza o il consenso del signore. Si profila chiaramente la spaccatura tra una ricca oligarchia e il resto della città. Se con i Visconti si verifica la diminuzione del numero dei consiglieri di età comunale, con Francesco Sforza si torna a consigli più numerosi, in genere di 60 persone, allo scopo di creare una nuova base di consenso.

²²⁶ Citiamo da BAM, H 234 inf, capp. 343 e 335.

²²⁷ ZORZOLI M. C., *Il collegio dei giudici di Pavia e l'amministrazione della giustizia. Le basi normative: dallo Stato visconteo alle Nuove Costituzioni*, " Bollettino Società Pavese di Storia Patria", ns XXXIII (1981), pp. 56-90, p. 81 nota 73.

XVI"²²⁸, anticipabile nella Lombardia viscontea già al XIV secolo, e pienamente condivisibili appaiono le osservazioni di Pio Caroni sul mito storiografico dello statuto, visto "come il cardine di *tutto* l'ordinamento giuridico"²²⁹. Chiarissima appariva anche al giurista, che aveva preparato per la stampa la raccolta statutaria tortonese nel 1573, la distinzione tra statuti e decreti, ma altrettanto chiara la loro integrazione: l'uno rappresentava il diritto "privatum quod municipale appellant", gli altri "maius statuta".

La legislazione signorile, che ovviamente si riversa a pioggia, spinta dalle contingenze e dalle necessità, non si presenta comunque come un disordinato affastellamento di norme legislative in contrasto tra loro; infatti, come si abrogano statuti interi o singoli capitoli²³⁰, così si possono rivedere e integrare normative già emanate, e si possono modificare o annullare i propri decreti e anche quelli dei predecessori. "Faciemus et defaciemus decreta pro ut nobis placuerit" affermava Bernabò nel 1371, e se Giangaleazzo nel 1385 abrogava tutti i decreti emanati da Bernabò, Francesco Sforza sospendeva i decreti in materia di tasse ai feudatari, emanati da Filippo Maria tra il 1433 e il 1447, chiaramente allo scopo di rafforzare le fragili basi del potere appena conquistato²³¹. Ma la normativa precedente viene spesso ripresa; nel 1387 si rinnova il decreto sull'estimo del 1345, e quello di Azo contro chi corrompe gli ufficiali del 1338²³², così come per tutto il quattrocento vige il decreto di Giovanni e Luchino del 1345 *onera ubi solvenda*, mentre nel 1486, a distanza di un secolo, si recupera il decreto delle cause civili²³³. La continuità della legislazione del primo trecento è evidente anche dalle raccolte di decreti compilate da privati, le quali ricoprono tutto l'arco cronologico.

E' stato sottolineato che non si può parlare di legislazione unitaria "riferendosi al fatto che la medesima disposizione veniva trasmessa uguale alle varie comunità di cui essi (i Visconti) erano singolarmente i capi", dal momento che ogni città riceveva la norma "per sé come unità particolare"; solo più tardi, col vicariato imperiale e col ducato si sarebbero avute "norme dirette a tutto il dominio, o a gran parte di esso"²³⁴.

Ma la normativa signorile, che nella documentazione troviamo indirizzata a una sola località, a parte pochi specifici casi, ha in genere valore generale, e non poteva non essere generale, se fin dal 1343 Luchino aveva decretato che chi era bandito da una città del dominio lo era da tutte, e che i cittadini di Milano e delle altre città potevano avere giustizia ovunque, anche nelle terre dove non pagavano oneri: "in quacumque civitate et terra et loco nostro dominio supposto". L'esplicitazione della località nella singola copia dei decreti aveva lo scopo pratico di indirizzare quel documento al funzionario di quella specifica località, che avrebbe dovuto farlo trascrivere nei libri degli statuti o nei libri dei decreti. Infatti possiamo trovare all'interno del decreto questa precisazione: "presens nostrum duximus statuere decretum quod in universali dominio nostro volumus cum effectu debere per quemlibet observari"²³⁵. Tra l'altro da documentazione conservata nel codice Trotti 95 è possibile stabilire i tempi di trasmissione di alcuni decreti del 1446, inviati alle città, ai podestà delle località più importanti, ai capitani del divieto e ai capitani dei laghi; nel giro di due mesi i decreti vengono ricevuti anche dalle zone più lontane.

Inoltre, più volte Massetto ha richiamato alcune espressioni ricorrenti nell'*Aura practica* del giurista pavese del primo '400, Giovanpietro Ferrari²³⁶, "... per statuta terrarum et decreta principum..., in hac civitate Papiæ... et idem fit in tota Lombardia..., ex forma statutorum et decretorum Lombardiæ provisum est...", per sottolineare sia "l'intento di Gian Galeazzo Visconti

²²⁸ DEZZA E., *Gli statuti di Tortona*, cit., p. 341.

²²⁹ CARONI P., *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, " Archivio Storico Ticinese", 118 (1995), pp. 129-160, p. 132.

²³⁰ Si abolisce nel 1381 un capitolo dello statuto dei dazi dell'arcivescovo Giovanni (BAM, Trotti, 240).

²³¹ BAM, A 102 inf, p. 202.

²³² *Ivi*,

²³³ BAM, I 175 inf, c. 43 v.

²³⁴ BARNI G., *La formazione interna dello stato visconteo*, " Archivio Storico Lombardo", VI (1941), pp. 3-63, p. 53.

²³⁵ ASM, *Statuti*, 1, a proposito del decreto contro le frodi di sale del 1389, in questo caso inviato a Bellinzona.

²³⁶ Il Ferrari, docente di diritto civile a Pavia, si trasferì poi nel Monferrato come vicario del signore Teodoro e per lui elaborò un decreto delle cause civili; sarebbe interessante esaminare analogie e differenze con quello visconteo.

di uniformare la legislazione locale, mortificandone l'accentuato particolarismo", sia "il processo di livellamento e di coordinamento dei vari centri del dominio sotto il profilo giuridico"²³⁷. Sarebbe interessante rileggere gli scritti dei giuristi lombardi per verificare la loro funzione di contrasto²³⁸ o di appoggio, se non di legittimazione al nuovo corso; Massetto, ad esempio, a proposito di due giuristi attivi sotto Filippo Maria, sottolineava come il *De feudis* di Bartolomeo Baratieri venisse insegnato all'università di Pavia, e come Martino Garati da Lodi "riconoscesse alla normativa emanata dal signore la preminenza sulle altre fonti del diritto"²³⁹. Del tutto trascurata è la figura del giurista Francesco Lucani di Parma, il quale ricopre anche posti di rilievo nell'amministrazione di Galeazzo Maria Sforza: maestro delle entrate, vicario del capitano di giustizia, vicario e sindacatore generale; sarebbe interessante riuscire a stabilire il legame tra queste cariche ricoperte e la sua produzione: "de regimine principum, de fisco, de iustitia et quo pacto subditi gubernari debent..."²⁴⁰.

Ma, capita anche che antichi decreti vengano trasformati in capitoli statuari delle nuove redazioni, come ha rilevato ad esempio Claudia Storti, contribuendo in questo modo all'uniformazione di un diritto particolaristico come quello statuario. Anzi, la dimensione generale sembra insita nella natura stessa del *decretum*, in contrapposizione a quella locale dello statuto; in un codice degli statuti di Milano, a fianco ad un capitolo sul falso giuramento, una mano coeva ha apposto questa precisazione: "habet vim decreti et observatur Laude"²⁴¹.

La normativa ducale inoltre era in vigore sia nelle terre *mediate sive immediate*, questo significa che il particolarismo giuridico delle terre feudali, che si governavano con i loro statuti e i decreti emessi dai loro signori²⁴², veniva superato dai decreti ducali, come mostra la presenza di decreti sforzeschi in codici degli statuti Pallavicino. Filippo Maria, che fin dal 1433 aveva ordinato un nuovo estimo *in toto dominio*, elaborando dettagliatissimi ordini, sul modello del catasto fiorentino del 1427-29, invia il 21 aprile 1446 un decreto, riguardante la confisca dei beni delle persone condannate, ai maestri delle entrate straordinarie, ai podestà, ai referendari, agli avvocati e procuratori delle città, ai rettori e giudicanti delle terre mediate e immediate, ai capitani del divieto, ai feudatari e ai donatari, ovvero a chi teneva terre o comunità in dono dal duca. Ancora Filippo Maria, in occasione del decreto sui malefici, del 12 novembre 1443, avrebbe istituito una magistratura nuova nelle città: il sindaco e l'avvocato fiscale²⁴³, che troveremo operante per tutta l'età spagnola, allo scopo di fare meglio osservare la nuova normativa.

La consapevolezza dell'importanza di queste leggi ducali è evidente nella cura che mostrano i duchi per la loro conservazione. Registrati in gran parte all'ufficio degli statuti di Milano - che diventa

²³⁷ MASSETTO G. P., *La cultura giuridica civilista*, in *Storia di Pavia*, Banca del Monte di Lombardia, Pavia 1990, vol. III/2, pp. 475-532, p. 509.

²³⁸ Claudia Storti sottolinea una certa opposizione del Ferrari alla politica ducale.

²³⁹ MASSETTO G. P., *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, in *Due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento*, a cura CAUCHIES J. M.- CHITTOLINI G., Roma 1990, pp. 49-65. Il manoscritto del Baratieri, oggi a Parigi, presenta una bella miniatura in cui è ritratto il giurista mentre porge al duca il trattato.

²⁴⁰ Era uno degli 'uomini' del duca se l'Olgiate nella sua confessione dichiarava che si aspettavano che, dopo l'assassinio del duca, la folla assalisse le case di Cicco Simonetta, di Giovanni Botta e del Lucani. I manoscritti citati, conservati in biblioteche italiane e straniere, conobbero una certa diffusione e il *De privilegio fisci* fu stampato a Venezia nel 1496, ma anche nel vol. XII del *Tractatus universi iuris*.

²⁴¹ BNB, Morbio, 86, c. 28 v.

²⁴² Anche i signori inseriscono i loro decreti negli statuti delle comunità: nel *volumen magnum* di Como troviamo trascritti i decreti di Franchino Rusca; in fondo agli statuti Pallavicino, elaborati dal giurista pisano Agapito Lanfranchi, si trovano sia decreti dei Pallavicino che decreti ducali (Biblioteca Palatina di Parma, *Parmensi*, 1481); i Rossi, che utilizzano gli statuti civili e criminali di Parma, inviano i decreti riguardanti tasse del sale e dei cavalli nel 1472 e 1474 a Corniglio, Felino, Torrechiara, Bosco, Berceto, Carona, Noceto, Rocca Bianca e San Secondo (*Ivi*, 1071). Sempre per i Rossi si vedano le copie dello statuto di Corniglio, con decreti finali, rispettivamente per gli anni 1353-1472 (ASPr, *Raccolta statutaria*, 68) e per gli anni 1353-1589 (*Ivi*, 69), ma anche Biblioteca Palatina, *Parmensi*, 386, copia del volume pergameneo degli statuti di Corniglio, con decreti dal 1408 al 1589.

²⁴³ BOGNETTI G. P., *Per la storia dello Stato visconteo. Un Registro di Decreti della Cancelleria di Filippo Maria Visconti e un trattato segreto con Alfonso d'Aragona*, "Archivio Storico Lombardo", 1927, pp. 237-355. Non si tratta in realtà di un registro di decreti, ma di atti ducali di tipo diverso, concessioni, infeudazioni, licenze, nomine; p. 321 1443 dicembre 1

l'ufficio di interinazione, non solo per grida, decreti, provvisioni, statuti di corporazioni, ma, a seguito della normativa ducale volta a regolamentare le successioni, anche per le doti, i decreti, già trascritti in parte nei codici statutari, sono conservati, almeno dal 1385-6 (questa è la data di inizio dei volumi che ci sono rimasti) presso gli archivi delle singole città. Ma la dispersione e la perdita di queste fonti appare notevole; i registri dell'ufficio Panigarola iniziano solo dal 1370; pochi registri pubblici, finora non utilizzati dagli studiosi, sono rimasti negli archivi periferici, mentre gli *Antiqua ducum decreta*, che appare anche il testo di riferimento principale degli storici, è una silloge dei decreti conservati all'ufficio degli Statuti, stampata nel 1654, in cui era stata deliberatamente omessa la normativa riguardante il fisco, la chiesa, i feudatari²⁴⁴.

Delle circa 400 disposizioni conservate nel volume di decreti civili compilato da Giovanni Ambrogio Ajroldi, ben 154, risalenti per lo più al primo Trecento, non sono registrate nei volumi conservati presso l'ufficio Panigarola; questo significa che, se vogliamo ricostruire la legislazione viscontea-sforzesca, dobbiamo integrare lo spoglio del Panigarola e delle raccolte locali di decreti con l'analisi delle raccolte private, che, già segnalate da Gigliola Villata, sono state la fonte per l'esemplare ricerca della Storti sul processo civile. Solo così si potrà ricostruire l'evoluzione della legislazione, inquadrare l'ambito geografico di pertinenza, e fare luce sulle 'origini' della normativa dei secoli successivi. Si potrà allora constatare non tanto la *lunga vigenza dello statuto*, quanto piuttosto la *lunga vigenza della decretazione signorile*, portata alla luce, limitatamente alla legislazione feudale, dal Magni, che, riferendosi in particolare al decreto del maggior magistrato del 1444 e a quelli del 1490 che regolavano la successione feudale, scriveva che "i duchi di Milano avevano compiuta una fondamentale opera legislativa in materia feudale, che servì di base al diritto del ducato anche nei secoli XVI-XVII"²⁴⁵, trasformando - aggiungiamo noi - i *cives in subditi*.

Se il rapporto statuti-decreti nel ducato visconteo-sforzesco appare chiaro, se altrettanto chiari sono i limiti delle raccolte private di decreti ducali, che selezionano il materiale in funzione delle esigenze personali o dell'ufficio, mi sembra, a conclusione di questa rapida esegesi delle fonti giuridiche padane, doveroso insistere sulla necessità di operare un'accurata ricostruzione della genesi dei testi statutari rimasti, pubblici e privati (in genere ricopiati questi ultimi da notai e dunque autenticati e legittimati dalla *fides publica* del notaio che li aveva trascritti²⁴⁶) ed un attento ancoraggio cronologico; spesso infatti, come mostra il variare del numero dei capitoli, essi sono testimoni unici di modifiche o integrazioni al testo originario, che non possiamo ignorare, se vogliamo ricostruire il diritto vigente²⁴⁷.

²⁴⁴ FERORELLI N., *L'ufficio degli statuti del comune di Milano, detto Panigarola*, "Bollettino della Società Pavese di Storia Patria", XX (1920), pp. 1-43, pp. 40-41.

²⁴⁵ MAGNI C., *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano 1937, p. 16.

²⁴⁶ Nel solo caso degli statuti piacentini per il giureconsulto Geronimo Bracciforti, scritto dal notaio Michele Gariverti nel 1421, i quattro notai e dittatori del comune attestano che sono autentici e copiati dal codice conservato nell'archivio del comune (ASPC, *Pallastrelli*, 25).

²⁴⁷ Castignoli, nell'articolo citato a n. 6, p. 13 n. 16, ha elaborato una tabella per mostrare le differenze dei capitoli nei sette codici piacentini del XIV: si oscilla da un minimo di 459 rubriche a un massimo di 556. Ma si veda anche nota 64 del nostro testo.